

# **MODELLO ORGANIZZATIVO DI CONSORZIO SOLCO CREMONA *ex D. Lgs. 231/2001***

**CONSORZIO SOLCO CREMONA**

**SEDE LEGALE: VIA BONOMELLI, 81 – CREMONA**

**SEDE OPERATIVA: VIA BONOMELLI, 81 – CREMONA**

MODELLO ORGANIZZATIVO MOG231  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019 – CONSORZIO SOLCO CREMONA

## SOMMARIO

### INTRODUZIONE

### DEFINIZIONI

1. PREMESSA SUL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
2. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE"  
QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ  
AMMINISTRATIVA
3. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL  
RISCHIO
4. PREMESSA METODOLOGICA
5. DESCRIZIONE DEL MODELLO – CONTENUTI
6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTROLLI
7. ORGANISMO DI VIGILANZA
8. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE (COMPRESI I NUOVI ASSUNTI) – FORMAZIONE DEL  
PERSONALE
9. CODICE ETICO
10. SISTEMA DISCIPLINARE
11. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
12. GESTIONE DELLE REVISIONI DEL MODELLO

**INTRODUZIONE**

DATI SULL'ORGANIZZAZIONE			
Ragione Sociale:	CONSORZIO SOLCO CREMONA		
DATI SEDE LEGALE			
Via e Num. civico:	via Bonomelli, 81	CAP:	26100
Città:	Cremona	Provincia:	Cremona
DATI SEDE OPERATIVA			
Via e Num. civico:	via Bonomelli, 81	CAP:	26100
Città:	Cremona	Provincia:	Cremona

**DESCRIZIONE DELL'AZIENDA e DELL'ATTIVITA'**

Consorzio Solco Cremona è una società di formazione con la mission di erogare per le aziende servizi di formazione.

I **Clienti** di CONSORZIO SOLCO CREMONA appartengono essenzialmente alle seguenti categorie:

- a) Imprese ed Enti Pubblici, operanti nei settori più svariati, che necessitano di consulenza in materia di sicurezza lavoro, igiene alimentare, privacy per ottemperare alla normativa vigente o per un supporto operativo;
- b) Imprese ed Enti Pubblici, operanti nei settori più svariati, che necessitano di formazione in materia di sicurezza lavoro, igiene alimentare, privacy per ottemperare alla normativa vigente;
- c) Società, professionisti e privati interessati ai corsi di formazione proposti da Consorzio Solco Cremona ;

**DEFINIZIONI**

**Audit (Verifica):** Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze della verifica ispettiva e teso a valutare dette evidenze con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri della verifica ispettiva siano stati soddisfatti.

**Campo dell'Audit:** Estensione e limiti di un Audit. Il campo dell'Audit generalmente comprende una descrizione delle persone coinvolte, delle attività e dei processi, come pure il periodo di tempo richiesto.

**Codice Etico:** Codice Etico emesso da Consorzio Solco Cremona (d'ora in avanti indicata anche come la "Società") in data 15/05/2019 per definire i principi di condotta nella propria attività, che devono essere osservati, nei casi applicabili, anche dai propri amministratori, dipendenti, appaltatori, fornitori, consulenti e collaboratori.

**Conformità:** Soddisfacimento di un requisito, rispetto di un processo.

**Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione della Società.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (d'ora in avanti indicata come il "**Modello**"): il presente documento, che individua le procedure di monitoraggio ed individuazione dei rischi, di controllo, di organizzazione, di gestione, di formazione ed il sistema sanzionatorio idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 (d'ora in avanti indicato come il "Decreto") e ss.mm.ii.

**Non Conformità:** Mancato soddisfacimento di un requisito; mancato rispetto di un processo. Con il termine non conformità non si intende necessariamente una situazione di commissione di illecito o reato ma un riscontro di difformità tra quanto previsto e quanto riscontrato; allo stesso modo le Azioni Correttive eventualmente intraprese/da intraprendere sono intese non solo come azioni a seguito di commissione di illeciti ma azioni volte a ripristinare la situazione di difformità tra quanto previsto e quanto riscontrato al fine di ottenere un miglioramento di un situazione ritenuta particolarmente rilevante dal punto di vista del rischio. Le azioni correttive possono pertanto, in alcuni casi, considerarsi "misure di prevenzione" così come intese dal testo del decreto 231. Le azioni preventive sono invece azioni volte al miglioramento di un processo / attività con lo scopo di potenziare le misure di prevenzione dell'illecito.

**Organismo di Vigilanza** (d'ora in avanti indicato come "OdV"): l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, plurisoggettivo, che ha la funzione di vigilare sull'efficacia del Modello.

**Osservazione:** L'atto mediante il quale viene individuato e comunicato:

- il mancato soddisfacimento di requisiti di tipo formale / documentale (nell'interpretazione della normativa o nelle registrazioni delle attività) o di tipo procedurale/operativo (nell'applicazione dei requisiti della normativa e/o della documentazione di sistema) tali comunque da non pregiudicare il funzionamento del sistema e da non integrare una Non Conformità, nonché
- una o più anomalie minori, di tipo formale e/o operativo che, a giudizio dell'auditor, merita maggiore attenzione poiché può degenerare in una situazione di Non Conformità se non adeguatamente gestita e/o può essere una potenziale area di miglioramento (può quindi non riferirsi direttamente ad un elemento o requisito della normativa di riferimento ma comunque influenzare l'efficacia del sistema).

**Piano di Audit:** Descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'Audit.

**Programma di Audit:** Insieme di uno o più Audit pianificati per un arco di tempo definito ed orientati verso uno scopo definito. Un programma di Audit comprende tutte le attività necessarie per pianificare, organizzare ed eseguire gli Audit.

## **1.**

### **PREMESSA SUL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

Il D.Lgs 231/2001 (d'ora in avanti indicato anche come il "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli "enti" (riconducibile, di fatto, alla responsabilità penale) che si applica in relazione ad alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse e/o a vantaggio degli enti stessi, da parte di persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo degli enti medesimi o da parte di soggetti sottoposti alla direzione e/o vigilanza degli stessi.

Naturalmente la responsabilità dell'Ente nulla toglie alla responsabilità penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata.

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in pecuniarie (così venendo a colpire anche gli interessi economici dei soci) ed interdittive, che, pur applicate in casi specifici e solo temporaneamente, sono – di fatto – le sanzioni maggiormente afflittive.

Tra queste si possono ricordare:

- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
- l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

<b>MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.</b>
MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

**1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017]**

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

**2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]**

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

**3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]**

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

**4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]**

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)



- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]**
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- 6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

**8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
10. **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]**
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
  - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
  - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
  - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
11. **Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
12. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]**
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

13. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]**

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

14. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio,

cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

**17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

**18. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

**19. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**20. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)



Quanto alla tipologia dei reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il Decreto in esame, agli articoli 24 e 25, si riferiva originariamente ad una serie di reati compiuti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quali:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

In seguito, come sotto illustrato, il legislatore ha ritenuto di ampliare l'ambito di applicazione del Decreto, in coerenza con l'evoluzione della normativa nei diversi settori, sollecitata anche dal manifestarsi di eventi criminosi di vasta portata, in campo nazionale ed anche internazionale.

Sono quindi stati inclusi nel novero dei reati:

- ✚ il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" all'art. 25-bis del Decreto (a seguito dell'art. 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro");
- ✚ i c.d. reati societari all'art. 25-ter del Decreto (per effetto dell'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, che configura la responsabilità amministrativa degli Enti anche nei casi di false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto come reato presupposto ex Decreto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggrottaggio,

ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) e omessa comunicazione del conflitto d'interesse;

- ✚ i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, inserite come ipotesi punibili ai sensi del Decreto dall'art. 3 della L. 7/2003, ed i reati contro la personalità individuale (tra cui la riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, tratta delle persone, turismo sessuale, compravendita di schiavi), previsti come fattispecie punibili ai sensi del Decreto dall'art. 5 della L. 228/2003, e mutilazione degli organi genitali femminili (art. 8 della L. 7/2006). La commissione di tali fattispecie di reato – data l'attività svolta dalla Società – appare puramente astratta e residuale, ma, per completezza, tali fattispecie di reato verranno comunque considerati ai fini del presente Modello. Lo stesso vale per le ipotesi delittuose inserite nell'elenco del Decreto dall'art. 9 della L. 62/05 in materia di abuso mercato e dagli art.li 3 e 10 della L. 146/06 relativa ai reati transazionali;
- ✚ l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, per effetto dell'art. 192 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 (Testo Unico dell'Ambiente);
- ✚ omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, per effetto dell'articolo 9 Legge 123/07, modificato dall'art. 300 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO*. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108);.
- ✚ i delitti in materia di strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis), contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1) e in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies) introdotti dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- ✚ i delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter) introdotti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e la fattispecie inserita dalla legge 3 agosto 2009, n. 116. La commissione di tali fattispecie di reato – data l'attività svolta dalla Società – appare puramente astratta e residuale, ma, per completezza, tali fattispecie di reato verranno comunque considerati ai fini del presente Modello;
- ✚ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità, (art. 25-novies) introdotto dalla legge 3 agosto 2009, n. 116;
- ✚ reati ambientali con particolare riferimento sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.
- ✚ Reati da lavoro irregolare così come descritti nel D.Lgs 109/2012, in Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare" (rif. Decreto

Legislativo 25 luglio 1998, n. 286"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

✚ La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

✚ Nelle tabelle delle fattispecie di reato elencate in precedenza sono riportate tutte le evoluzioni legislative che il Testo originario riportava – le analisi delle fattispecie di reato sono analizzate nella parte speciale del presente Modello.

## 2.

### **L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.**

Il Legislatore ha previsto che l'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dell'ente (redatti con riferimento alla specifica organizzazione ed attività aziendale) possa portare all'esonero dalla richiamata responsabilità dell'ente stesso qualora questo, ai sensi di quanto indicato all'art. 6 del Decreto, in occasione di un procedimento penale dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo (interno o esterno), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e di specifici requisiti di indipendenza e professionalità, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che – per i casi di reati dolosi - le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, che hanno commesso il reato, hanno agito eludendo fraudolentemente e volontariamente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione; nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

In tale ambito, è necessario precisare che – per quanto riguarda i reati di "omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e per i reati di natura ambientale" – caratterizzati, appunto, dal fatto di essere reati "colposi" – la punibilità è collegata ad una condotta colposa violativa (intesa come mancato rispetto degli obblighi in capo a ciascuna parte interessata, anche per carenze o lacune di natura organizzativa) del modello organizzativo di prevenzione (e degli adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche in materia di sicurezza lavoro), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Modello stesso.

Al contrario, in caso di mancata adozione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti efficaci dal giudice in relazione alla specifica realtà aziendale), l'ente rimane soggetto alla responsabilità

amministrativa ed i soci, che possono subire quindi lesioni ai loro interessi patrimoniali, possono anche esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per la mancata adozione dello strumento esimente.

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono, in particolare:

1. individuare le aree aziendali a rischio e le operazioni ove vi è il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati. Alla luce dell'ampliato novero dei reati-presupposto considerati dal Decreto, i Modelli dovranno altresì prevedere altre procedure e modalità operativo-procedurali specifiche per impedire, a seconda dell'effettiva modalità di possibile commissione dei reati, i reati stessi;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di Linee Guida redatte da associazioni rappresentative di categoria; tuttavia, è utile precisare che le procedure e le contromisure, tese a prevenire la commissione dei reati, previste nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, per essere effettivamente efficaci devono essere pensate e poste in essere in relazione alla singola realtà aziendale.

In riferimento al sistema di gestione in essere ed alle attività in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto 231/2001 svolte in questi anni, la società VIROSAC s.r.l. ha elaborato il Modello Organizzativo, mantenendo fissi i principi costituenti il modello originario ed in parte prendendo a riferimento le Linee Guida Confindustria elaborate in prima stesura nel marzo 2002 e successivamente aggiornate ed integrate in data 18 maggio 2004 ed ancora in data 31 marzo 2008 con la L. 123/07, ma integrandole con elementi propri ed applicandole per quanto ritenuto rilevante dalla Società e non in modo integrale.

Scopo del presente Modello, è quindi quello di:

- (i) descrivere il sistema organizzativo della Società e, in base allo stesso, identificare i rischi di effettiva commissione dei reati considerati dal Decreto, analizzando il contesto aziendale specifico, ovvero in riferimento ai processi ed ai sottoprocessi ed individuando, all'interno delle strutture aziendali, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati. A tal fine, il Modello contiene la mappatura dei processi a rischio (legali, operativi, finanziari, etc.) nello specifico contesto aziendale della Società; individua gli ambiti aziendali a rischio - per attività, per funzioni e per processi - ed effettua l'analisi dei rischi potenziali;
- (ii) progettare, predisporre ed aggiornare un sistema di controllo preventivo che sia in grado di contrastare efficacemente, con un'attività continuativa e non una-tantum, i rischi identificati, rendendoli accettabili, ossia prevedendo protocolli che possono essere aggirati solo fraudolentemente o, nel caso di delitti colposi, con violazione delle procedure e delle disposizioni previste, anche con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, nei modelli di prevenzione predisposti.

Sotto il profilo concettuale "ridurre un rischio" significa intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti:

- a) la probabilità di accadimento dell'evento e
- b) l'impatto dell'evento stesso.

Un concetto importante nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di "rischio accettabile" ovvero quel livello di rischio indipendente dall'azienda e legato ai singoli soggetti; tanto più il sistema preventivo sarà efficace e tanto più basso sarà il rischio accettabile.

Il concetto di "accettabilità" dei rischi di cui sopra è applicabile a quelli derivanti da condotte che violino (dolosamente) le regole del modello organizzativo. Il concetto di accettabilità, per contro, non è applicabile ai rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, il rischio è ritenuto accettabile quando i costi aggiuntivi, necessari per proteggere la risorsa – bene "costano" più della risorsa da proteggere.

Nel caso della progettazione del presente Modello, la logica economica dei costi non rappresenta l'unico riferimento utilizzabile in quanto la varietà della gamma dei reati che potenzialmente possono essere commessi porta ad approcciare il concetto di rischio accettabile anche in riferimento alla

possibile ricaduta sull'immagine aziendale e/o sugli *stakeholders* che un eventuale reato commesso potrebbe avere.

Per queste ragioni, in un sistema di controllo preventivo costruito in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non *fraudolentemente*.

Il sistema di controllo introdotto nella Società con il recepimento del Decreto si compone dei seguenti elementi:

- ✚ un Codice Etico che detta le raccomandazioni relative alle attività promosse o vietate dalla Società, anche con specifico riferimento alla prevenzione dei reati riferibili al Decreto;
- ✚ la definizione di un idoneo sistema organizzativo sufficientemente chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti (in tale ambito ha particolare efficacia, ai fini preventivi, la contrapposizione di funzioni);
- ✚ la definizione di procedure manuali ed informatiche per la gestione delle attività e delle operazioni della Società (in tale ambito ha particolare efficacia, ai fini preventivi, la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio);
- ✚ la definizione di procedure che regolano i flussi informativi tra i soggetti interessati alla (e coinvolti nella) gestione ed applicazione del Modello;
- ✚ la comunicazione al personale e la sua formazione;
- ✚ la predisposizione di sistemi di controllo e gestione, la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite.

Nell'ambito delle componenti del sistema di controllo sopra richiamate sono sempre assicurati:

- l'individuazione delle linee di dipendenza gerarchica (attraverso organigramma e mansionari);
  - il frazionamento del processo decisionale e la contrapposizione e/o separazione di funzioni (ossia, nessuno può gestire in autonomia un intero processo – attraverso le specifiche procedure operative);
  - la formalizzazione di procedure che garantiscano la trasparenza, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni singola operazione, nonché la necessaria documentazione dei controlli;
- ✚ un sistema di sanzioni disciplinari (a prescindere dalla sussistenza di azioni penali), in caso di violazione del Codice Etico e del Modello, onde garantirne l'effettività, descritto nel presente Modello al capitolo 10;

- ✚ un Organismo di Vigilanza – dotato di specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio, operante in modo continuativo affinché non si creino lacune nei sistemi di controllo - che vigili sull’effettività ed efficacia (e funzionalità), sull’adeguatezza, sull’aggiornamento e sul rispetto dei Modelli. L’adozione dell’Organismo di Vigilanza, la sua composizione e le specifiche responsabilità sono descritte nel seguito, in uno specifico capitolo;
- ✚ l’obbligo di informativa da parte di tutte le strutture e funzioni aziendali nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.



## 3.

**DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

I criteri adottati ai fini della valutazione dei rischi di possibili commissioni di reati, secondo quanto disposto dal Decreto, sono di seguito descritti.

**Criteri e metodologie di valutazione del rischio**

I criteri e le metodologie utilizzate per la valutazione dei singoli rischi sono descritti nel presente capitolo, al fine di permettere una più facile consultazione dei risultati della valutazione.

Gli altri documenti collegati alla Valutazione dei rischi, come le azioni di miglioramento riassunte nello specifico “Piano di Miglioramento” o il “Piano della Formazione”, sono referenziati nell’elenco generale della documentazione allegata. La valutazione dei rischi, così impostata, si basa su un criterio di significatività dell’aspetto, ovvero del possibile reato, rispetto alla gestione globale delle attività della Società ed in funzione del possibile impatto che la commissione del reato potrebbe avere sulla Società e sui suoi *stakeholders*, secondo le indicazioni riportate nel seguito:

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA'	
Descrizione	Criterio di valutazione
<b>TRASCURABILE</b>	La significatività del rischio è da ritenersi non rilevante per la società; le eventuali azioni da programmare sono finalizzate soltanto al miglioramento di una situazione di partenza di per sé non pericolosa
<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>	La significatività del rischio è da ritenersi poco rilevante per la società; le eventuali azioni da programmare sono improntate al miglioramento di una situazione di partenza di per sé non pericolosa, ma per la quale vanno comunque mantenute e verificate le condizioni in essere
<b>MINORE</b>	La significatività del rischio è da ritenersi poco rilevante per la società; le eventuali azioni correttive o migliorative sono programmate secondo tempistiche da definire in funzione della criticità
<b>SIGNIFICATIVO</b>	La significatività del rischio è da ritenersi importante / o molto rilevante per la società; le eventuali azioni correttive o migliorative sono programmate secondo tempistiche da definire in funzione della criticità

La gestione di tali elementi di pericolo è disciplinata attraverso l’attuazione e il rispetto di procedure, disposizioni e regolamenti interni per tutto il personale, subordinato e non, della Società.

L'applicazione delle procedure adottate (in riferimento al monitoraggio di primo livello di cui infra) garantisce la Società rispetto alla non commissione dei reati-presupposto considerati dal Decreto.


Alcune tipologie di reato possono essere estranee ai processi ed alle relative procedure ma commettabili in quanto il contesto lavorativo, l'ambiente di lavoro, le risorse a disposizione ne possono costituire occasione e/o strumento. Anche in considerazione di ciò, è stato redatto il Codice Etico, al cui rispetto sono tenuti, pena sanzioni, tutto il personale (subordinato e non subordinato) che svolge attività per la Società, ivi inclusi i consulenti e fornitori esterni, nonché tutti gli *stakeholders*.

La valutazione del rischio viene eseguita con un criterio di natura qualitativa (significatività del rischio) e non con il più classico criterio di probabilità e gravità in quanto si ritiene non applicabile il concetto di probabilità di accadimento di un evento illecito e di commissione di un reato: infatti, la Società ritiene non corretto effettuare valutazioni che prevedano di attribuire un valore numerico alla probabilità di commissione di reati in quanto, l'adozione del modello dovrebbe annullare la citata probabilità.

La significatività del rischio è quindi considerata in relazione all'impatto che la possibile commissione del reato oggetto della valutazione ha sulla società.

Il criterio di significatività contempla, inoltre, dove necessario l'adozione di misure correttive che, come indicato nelle definizioni sono intese non solo come azioni a seguito di commissione di illeciti ma azioni volte a ripristinare la situazione di difformità tra quanto previsto e quanto riscontrato al fine di ottenere un miglioramento di una situazione ritenuta particolarmente rilevante dal punto di vista del rischio. Le azioni correttive possono pertanto, in alcuni casi, considerarsi "misure di prevenzione" così come intese dal testo del decreto 231.

**PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**



#### 4.

##### **PREMESSA METODOLOGICA**

La costruzione del Modello è avvenuta a partire dallo studio della correlazione tra i processi individuati all'interno della Società e i reati contemplati dal Decreto.

Ad ogni illecito e ad ogni reato è stato associato il processo societario, individuato già nell'ambito del Sistema di Gestione qualità certificato, attraverso la mappatura dei processi, nel quale potrebbe generarsi.

Nell'ottica del sistema di gestione tutti i processi e sottoprocessi sono stati coperti da specifiche procedure operative che tengono conto dell'esito della specifica valutazione dei rischi.

Per i processi e sottoprocessi definiti a rischio, a supporto delle procedure sono state indicate le azioni preventive da mettere in atto.

L'analisi sopra descritta è sintetizzata, corredata da esempi di applicabilità dei singoli reati, nell'allegato al presente Modello, *Analisi Reati-Processi (parte speciale del presente Modello Organizzativo)*.

Nello stesso allegato viene anche effettuata la valutazione del rischio "a freddo" ovvero senza le misure di prevenzione adottate dalla società con lo scopo di verificare la variazione del rischio con l'adozione delle misure indicate.

A seguito della conclusione del processo di valutazione del rischio, sia ante misure di prevenzione sia a seguito delle stesse, l'OdV predispone una sintesi della valutazione complessiva delle fattispecie di reato evidenziando il delta tra il rischio prima e dopo le misure di prevenzione messe in campo.

L'OdV produce inoltre una relazione sintetica destinata all'organo direttivo circa la valutazione complessiva dei reati e l'esito della valutazione stessa.

I risultati della valutazione sono sottoposti per l'approvazione del livello di rischio residuo e per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere compresa l'accettazione del livello di rischio.

## 5.

### DESCRIZIONE DEL MODELLO – CONTENUTI

Per comprendere l'impostazione del presente Modello occorre riferirsi alla struttura aziendale e all'organizzazione adottata in funzione della missione propria della Società.

Consorzio Solco Cremona ha come scopo:

- erogazione di corsi di formazione in materia di sicurezza lavoro e non, in accreditamento regionale e non a catalogo, a commessa

ai fini dell'applicazione del presente modello, alla data di revisione attuale, è importante precisare che Consorzio Solco Cremona è accreditata con il numero 521 del 09 febbraio 2009 presso Regione Lombardia; la società è inoltre accreditata presso vari fondi interprofessionali per l'erogazione dei corsi di formazione finanziata.

Presso la società è implementato ed adottato un Sistema di Gestione integrata, Qualità e Sicurezza che costituisce il riferimento del Modello, in quanto in esso sono presenti e trattati tutti gli elementi che costituiscono anche i punti cardine comuni: la definizione dei processi e la relativa schematizzazione (processi e sottoprocessi – su cui è stata eseguita l'analisi delle possibili fattispecie di reato), la struttura organizzativa, il sistema delle deleghe, la formazione/informazione del personale, la comunicazione, la valutazione del rischio (descritto per il Modello Organizzativo nello specifico capitolo), il sistema di controlli, le azioni preventive, il piano di miglioramento.

Con particolare riferimento alla gestione dei reati colposi di cui all'articolo 25 septies si precisa che Consorzio Solco Cremona ottempera direttamente al D.lgs. 81/08 con riferimento alle attività di propria competenza per la sicurezza ed in funzione di quanto indicato dall'articolo 30 comma 5 del decreto legislativo 81/08 che prevede che "in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti", la Società ha scelto di adottare un sistema di gestione secondo OHSAS 18001 nell'ambito del sistema di gestione integrato con il sistema qualità\_sicurezza.

Per i motivi sopra precisati, nell'allegato al presente Modello "Analisi Reati-Processi" in cui vengono identificati i reati considerati dal Decreto, le attività, le aree aziendali e le operazioni a rischio – redatto, per esigenze pratiche e di semplificazione, in relazione alla società.



6.

#### **MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTROLLI**

Al fine di verificare la gestione della responsabilità amministrativa a livello aziendale ed il rispetto dell'obiettivo di miglioramento continuo in questo ambito, la società prevede due livelli di monitoraggio.

##### **Monitoraggio di primo livello**

Questo livello di monitoraggio riguarda le verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi relativi all'adozione delle misure di prevenzione e i progressi nell'attuazione di tali attività. Tali monitoraggi sono di competenza delle risorse indicate nel documento "Organigramma aziendale", in quanto sono svolti in autocontrollo da parte del soggetto cui compete una determinata operazione, adeguatamente formato sui contenuti della procedura specifica, ovvero da parte del dirigente, o da altri soggetti interni od esterni per aspetti specialistici. Poiché il monitoraggio di primo livello è effettuato dalle citate risorse contestualmente allo svolgimento del proprio lavoro, non è di conseguenza applicabile il concetto di "pianificazione" e le registrazioni sono costituite dalla - e coincidono con - effettuazione delle operazioni stesse.

##### **Monitoraggio di secondo livello**

Il sistema di monitoraggio di secondo livello viene eseguito da soggetti dotati di requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia ed indipendenza (Organismo di Vigilanza) con lo scopo di:

- fornire informazioni sulla validità e l'affidabilità del sistema ed evidenziare se la Società applica correttamente le politiche di controllo preventivo in materia di responsabilità amministrativa;
- far intraprendere le opportune azioni preventive e correttive conseguenti a quanto emerso dalle attività oggetto del monitoraggio e garantire che l'attuazione di tali azioni correttive progredisca in base ai piani previsti;
- valutare l'efficacia complessiva dell'attuazione delle politiche di responsabilità amministrativa all'interno della Società con particolare riferimento a:
  - a) valutazione del grado di rispetto degli obiettivi previsti dal sistema di controllo preventivo messo in atto in relazione alla responsabilità amministrativa;
  - b) identificazione delle aree in cui questi obiettivi sono inadeguati;
  - c) accoglimento di eventuali segnalazioni anche non legate a reati o ad azioni non conformi.

Per la conduzione del monitoraggio saranno quindi presi in esame i documenti contenenti le seguenti indicazioni:

- gli obiettivi per il controllo preventivo nei processi in materia di responsabilità amministrativa, lo stato di attuazione ed efficacia degli stessi;
- il risultato dei monitoraggi;
- l'elenco riassuntivo delle non conformità, delle azioni preventive e correttive proposte, completo del loro stato di attuazione;
- lo stato di attuazione della gestione della documentazione del sistema;
- lo stato di attuazione delle procedure previste dal sistema.

Le azioni correttive e preventive che scaturiscono dal monitoraggio, riportate nella specifica documentazione, saranno inserite nell'elenco sopra indicato che sarà riverificato in sede di riesame del sistema.

I documenti dei monitoraggi vengono conservati secondo quanto previsto nel capitolo successivo ("Organismo di Vigilanza") oltre che nella specifica procedura di gestione dei documenti.

Nell'ambito della gestione del monitoraggio di primo e secondo livello sono inoltre da considerare:

- verifiche sugli atti: con frequenza stabilita si procede ad una verifica dei principali atti societari, dei contratti e di tutta la documentazione contabile amministrativa di maggior rilevanza, conclusi dalla Società in aree di attività "a rischio";
- verifiche delle procedure: periodicamente è verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, è intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito delle verifiche, è redatto un rapporto reso disponibile al Consiglio di Amministrazione della Società che evidenzia lo stato dell'applicazione, le possibili manchevolezze e suggerisce le azioni da intraprendere in conformità alle indicazioni della specifica procedura.



## **7.**

### **ORGANISMO di VIGILANZA**

#### **7.1 Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza – Quadro Generale**

In linea generale le caratteristiche che l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) deve possedere sono: professionalità, onorabilità, autonomi poteri di iniziativa e controllo e continuità d'azione.

È inoltre caratteristica richiesta all'OdV avere le opportune competenze per lo svolgimento delle attività di audit (rif. procedure specifiche del sistema di gestione in essere).

Nella gestione integrata dei sistemi aziendali l'organismo multifunzionale, nell'assolvimento di questo ulteriore specifico compito, e tenuto conto delle numerose e rilevanti incombenze che competono alla sua funzione, si potrà avvalere di professionisti esterni e del Responsabile Qualità, ai quali affiderà l'incarico di effettuare periodiche verifiche sul rispetto e l'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico, fermo restando il loro obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza attraverso la redazione di una apposita relazione e fermo restando il fatto che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

Qualora l'organismo multifunzionale intenda svolgere personalmente - in tutto o in parte - l'attività di verifica, provvederà a disciplinare, al fine di garantire comunque la continuità e l'effettività della stessa, la propria azione quale Organismo di Vigilanza: in particolare, l'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza a quanto previsto dalle specifiche procedure, e anche mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni, disciplinerà:

- la pianificazione dell'attività di vigilanza e controllo,
- la redazione di un verbale per gli incontri e per le riunioni che terrà con tutte le strutture aziendali, prevedendo la stesura di un verbale che verrà altresì controfirmato dall'ufficio o dal dipendente sottoposto a verifiche e verrà, eventualmente, registrato nel Sistema Qualità.

Tale verbale conterrà inoltre il dettaglio delle attività di controllo svolte e la predisposizione di relazioni informative periodiche, se necessario, anche al Collegio Sindacale nonché la disciplina dei flussi informativi da parte delle e verso tutte le strutture aziendali.

Nella individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza la Società ha inteso privilegiare le caratteristiche personali, le competenze e le specifiche conoscenze della realtà aziendale acquisite dai medesimi.

Al fine di assicurare in capo ai membri componenti dell'Organismo di Vigilanza il rispetto del requisito di indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, è richiesto agli stessi la produzione di un'autodiagnosi.

### **Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza**

Ai sensi del Decreto (art. 6), l'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento.

Ai richiamati fini, l'OdV della Società provvede a:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello, controllando che lo stesso mantenga nel tempo i propri requisiti di funzionalità e solidità;
- vigilare sull'osservanza e sull'effettiva applicazione del Modello, verificando il rispetto delle procedure ivi previste e rilevando eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'attività di verifica e monitoraggio svolte;
- formulare al Consiglio di Amministrazione della Società proposte per l'aggiornamento del Modello in funzione di significative violazioni dello stesso dovute a difficoltà applicative delle procedure ivi previste o di intervenute modifiche normative o di modifiche nell'organizzazione e/o nelle attività della Società;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione della Società, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate o segnalate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità per la società, anche proponendo – nei casi di accertata violazione - l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel Modello e proporre allo stesso Consiglio di Amministrazione gli eventuali interventi che ritenesse opportuni e/o necessari al fine di dare attuazione al Modello;
- predisporre all'inizio di ciascun esercizio il piano delle verifiche;
- predisporre – con cadenza annuale - una relazione informativa al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività di verifica e controllo compiute e in relazione all'esito delle stesse;
- trasmettere la relazione informativa, di cui al punto che precede, al Collegio Sindacale ed al revisore.

Nell'ambito delle sue funzioni, l'OdV, provvede a:

- applicare le procedure di controllo a campione previste nel sistema di controllo preventivo (rif. Specifiche procedure); a tal fine, esso ha il potere di emanare, senza necessità di alcun consenso preventivo, le apposite disposizioni ovvero ordini di servizio interni. Si osserva, tuttavia, che la responsabilità sul controllo delle attività della Società, anche per quelle relative alle aree di attività "a rischio" resta comunque demandata anche al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale, confermandosi l'importanza di un processo formativo del personale come indicato nella specifica procedura);

- verificare periodicamente che gli elementi previsti dal sistema di controllo preventivo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di stretta osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi, monitorando tale processo con l'apertura di una Azione in funzione delle caratteristiche dell'anomalia riscontrata in riferimento alle specifiche procedure del sistema.
- condurre le indagini interne per l'accertamento della piena osservanza del Modello e di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello stesso. In tale ambito, l'OdV, tramite ciascuno dei suoi componenti, può effettuare ispezioni in settori specifici della Società ed accedere a tutte le funzioni aziendali, anche senza preavviso e senza necessità di alcun consenso preventivo;
- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, mediante verifiche, su base continuativa, delle attività stesse e mediante richiesta di notizie, informazioni e dati in relazione alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate, richiedendo anche notizie, informazioni e dati, su determinati affari operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio" o su qualunque procedimento interno o esterno alla Società che possa generare situazioni di rischio ai sensi del Decreto;
- coordinarsi con i vari responsabili delle funzioni aziendali (anche attraverso la calendarizzazione di apposite riunioni ed incontri periodici), coinvolgendo anche il Responsabile del sistema di gestione, per garantire il migliore monitoraggio delle attività "a rischio" nelle aree sensibili e per implementare uno scambio di informazioni idoneo a garantire l'aggiornamento delle aree e delle attività "a rischio" ed a verificare l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.) ed, in caso di verificata carenza nell'attuazione, sollecitare i vari responsabili al rispetto del Modello e delle procedure ivi richiamate e/o indicare agli stessi le correzioni e le modifiche che debbano essere apportate alle ordinarie prassi e procedure. In tale ambito, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, potendo utilizzare a tal fine – quale supporto per la rintracciabilità degli argomenti – i documenti del Sistema di Gestione;
- promuovere idonee iniziative - ivi inclusa la formazione del personale - per la diffusione della conoscenza e della comprensione delle procedure e dei principi previsti nel Modello;
- predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti, che possono fare riferimento anche al sistema qualità;

- istituire uno o più specifici canali informativi dedicati, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e di informazioni nei suoi confronti in riferimento alle indicazioni dalla procedura specifica;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse ad esso o tenute a sua disposizione;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel sistema di controllo preventivo.

Per l'espletamento delle proprie attività, l'OdV si può altresì avvalere di professionisti esterni dotati di specifiche competenze, i quali dovranno riferire all'OdV medesimo attraverso la redazione di apposite relazioni e fermo restando il fatto che l'affidamento di attività a soggetti esterni non farà venir meno la responsabilità dell'OdV in ordine alle funzioni ad esso conferita dalla legge.

L'OdV provvede a disciplinare con apposito Regolamento, a titolo esemplificativo: i casi di Assenza, Rinuncia, Impedimento, Morte o Revoca dei Componenti dell'OdV e la procedura per la relativa sostituzione; le modalità di convocazione e verbalizzazione delle riunioni e delle conseguenti deliberazioni; le modalità di verbalizzazione degli incontri con le strutture aziendali; le modalità di esecuzione delle attività di monitoraggio e verifica periodica eseguite e la relativa reportistica; la reportistica e la stesura di relazioni informative periodiche da presentare al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione della Società, nonché – salvo quanto previsto *infra* – la disciplina dei flussi informativi da parte delle e verso tutte le strutture aziendali.

L'OdV adotta un proprio Regolamento, con i contenuti di cui sopra.

L'OdV provvede altresì, in ottemperanza a quanto previsto nella documentazione del Sistema di Gestione, a pianificare l'attività di vigilanza e controllo, tenendo conto che la frequenza dei controlli deve essere stabilita in relazione alla necessità di mantenere costantemente sotto controllo il sistema e che i monitoraggi devono essere effettuati sia a scadenze programmate, in riferimento alla pianificazione descritta nel piano delle verifiche, sia in occasione di variazioni prodotte nell'ambito del sistema, del Modello o dell'organizzazione della Società.

#### **Principi generali in relazione alle attività di monitoraggio e controllo**

L'attività di monitoraggio e controllo viene effettuata sulla base di un piano dei controlli, che si sviluppa attraverso:

- la pianificazione temporale delle verifiche;
- l'eventuale attribuzione delle competenze e delle responsabilità dell'esecuzione dei controlli, in riferimento alla composizione dell'OdV;
- la predisposizione e/o aggiornamento delle metodologie di verifica con la descrizione delle metodologie da seguire;
- la segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità;
- la definizione e individuazione dei soggetti cui competono gli interventi di rettifica delle non conformità;
- l'archiviazione dei dati e dei documenti risultanti dalle verifiche.

Per ogni verifica svolta è quindi compito dell'OdV redigere, in funzione del tipo di verifica eseguita, il Rapporto di Audit dell'Organismo di Vigilanza con i risultati della stessa.

Se nel corso della Verifica emergono Non Conformità, l'OdV (tale termine si riferisce anche al singolo componente dell'OdV, ove la verifica sia stata singolarmente espletata), oltre che a farne menzione nel Rapporto, deve redigere il relativo file Lista di gestione Non Conformità, Azioni Correttive; è tuttavia possibile che nel corso della verifica emergano delle anomalie non classificabili come vere e proprie Non Conformità, che vengono segnalate, a cura dell'OdV, mediante la compilazione del Mod. Rapporto di Audit.

L'OdV gestisce mediante il file e/o documentazione *di gestione Non Conformità, Azioni Correttive* tutte le anomalie derivanti da Audit e recanti il numero dell'Audit in cui sono stati emessi. Li raggruppa e li classifica suddividendoli tra: osservazioni, Non Conformità lievi, che non hanno richiesto azione correttiva; Non Conformità gravi, che hanno richiesto una azione correttiva. Provvede ad illustrare ed a commentare la predetta classificazione e le sue evidenze in sede di riunione di Riesame che tiene con il Consiglio di Amministrazione della Società o negli altri momenti istituzionali stabiliti.

I rapporti di Audit sono gestiti e conservati così come previsto dalle specifiche procedure di sistema.

#### **Reporting nei confronti degli Organi Societari**

L'OdV della Società deve predisporre - con cadenza annuale – una relazione informativa - da inviare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla società di revisione - in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed in ordine all'esito delle stesse, evidenziando le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Con cadenza trimestrale, a seguito delle riunioni dell'OdV, lo stesso provvede ad inviare alla Direzione ed al Consiglio di Amministrazione una nota informativa circa lo svolgimento dell'attività da esso effettuata

L'OdV deve effettuare inoltre degli incontri con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale dei quali viene redatto apposito verbale.

Nel corso degli incontri con il Consiglio di Amministrazione l'OdV illustra i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica effettuata per stabilire se le procedure adottate nel Modello ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto siano conformi a quanto pianificato e se siano correttamente applicate e per proporre al Consiglio di Amministrazione gli eventuali interventi che l'OdV stesso ritenesse opportuni e/o necessari al fine di dare attuazione al Modello e/o al fine di adeguare o aggiornare lo stesso.

#### **Flussi informativi nei Confronti dell'OdV**

##### **a) Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

In ambito aziendale, attraverso e/o a cura delle funzioni preposte, viene portata a conoscenza dell'OdV, e resa disponibile, tutta la documentazione prevista nel presente Modello ed ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "a rischio".

Le segnalazioni devono essere indirizzate all'OdV della Società possibilmente in forma scritta. L'OdV deve in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Qualora risulti che le segnalazioni siano state effettuate in via meramente strumentale e senza una ragione o un fondamento vero o verosimile, essendo le relative informazioni improprie sia in termini di contenuto e di forma, il soggetto che ha provveduto a tale segnalazione potrà essere sottoposto, su intervento dell'OdV, a sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità della delazione.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando – se del caso – l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti a procedere con un'indagine interna. Tutti i flussi informativi da e verso l'OdV sono gestiti secondo quanto previsto nella procedura specifica.

##### **b) Sistema delle deleghe**

All'OdV della Società è altresì comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società ed ogni successiva modifica dello stesso, mediante la distribuzione della specifica documentazione.

**8.**

**ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE (COMPRESI I NUOVI ASSUNTI) - FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La formazione del personale della Società ai fini dell'attuazione del Modello sarà gestita dal Responsabile del Personale, anche con l'eventuale supporto di soggetti esterni, applicando le procedure del sistema di gestione in essere, è sarà articolata sui livelli qui di seguito richiamati:

- A. Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società: seminario iniziale (in ingresso in Società) esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; eventuale seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mails di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.
- B. Altro personale: seminario iniziale (in ingresso in Società) per i neo assunti; nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti, occasionali e-mail di aggiornamento.
- C. Lavoratori temporanei (interinali, a progetto, stage, ecc.): seminario iniziale (in ingresso in Società) all'ingresso in azienda; nota informativa interna; informativa nel contratto di riferimento, occasionali e-mail di aggiornamento.
- D. Consulenti e partners: nota informativa iniziale; clausola apposita inserita in tutti i nuovi contratti da sottoscrivere separatamente, se necessario; eventuali e-mails di aggiornamento.
- E. Fornitori: nota informativa iniziale, anche attraverso il sito internet della Società; clausola apposita su tutti i nuovi contratti stipulati direttamente dalle Società; eventuali e-mails di aggiornamento.

Tutte le attività sono comunque gestite in riferimento alle indicazioni della specifica procedura del sistema di gestione.

Il Codice Etico adottato dall'organizzazione viene portato a conoscenza di tutti i portatori di interesse attraverso distribuzione, pubblicazione su sito internet, invio e-mail ed ogni altro canale informativo individuato di volta in volta in funzione delle necessità.

## 9.

### **CODICE ETICO**

#### **Modello e Codice Etico**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico della Società, pubblicato nella intranet aziendale, in modo tale da creare un insieme di norme interne che hanno lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Rientrano nel Codice Etico anche le procedure di gestione delle attrezzature in dotazione, ad esempio il comportamento da adottare con gli strumenti e le infrastrutture assegnate (PC, telefono, auto, ecc.), linee guida da adottare nelle relazioni sociali, le procedure da adottare in caso di emergenza, per il trattamento dei dati, per il trattamento degli aspetti ambientali, ecc.

Sotto tale profilo, infatti, il Codice Etico e le politiche aziendali sono strumenti di portata generale ed esprimono i principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori non subordinati e terzi che abbiano rapporti con la Società stessa e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della stessa.

La Società riserva particolare attenzione all'eventuale inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Codice Etico adottato, in quanto esso costituisce l'insieme dei valori e dei principi di condotta nelle proprie attività e quindi il rispetto di detti valori e principi risulta parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti (art. 2104 e 2106 C.C.), dei collaboratori e dei fornitori (attraverso inserimento di clausole che dispongono il tenore prescrittivo dei contenuti del Codice).

La violazione delle disposizioni del Codice Etico da parte dei prestatori di lavoro (dipendenti, collaboratori e fornitori) costituisce pertanto inadempimento delle obbligazioni contrattuali e potrà determinare, a seconda dei casi, provvedimenti disciplinari previsti dai CCNL di riferimento e nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 l'applicazione di penali, o anche la risoluzione del rapporto.



## **11. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **11.1. Principi generali**

Ai sensi degli artt. 6, c. 2, lett. e), e 7, c. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati, i membri del Collegio Sindacale e la Società di Revisione e tutti i terzi che abbiano rapporti con la Società.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede.

Nella scelta e nella commisurazione delle sanzioni si terrà conto dei seguenti elementi e criteri:

- livello di responsabilità ed autonomia del soggetto che ha posto in essere la condotta sanzionata;
- intenzionalità della condotta o grado di negligenza, imprudenza ed imperizia del soggetto;
- gravità della condotta, rapportata anche all'effettivo rischio a carico della Società ai sensi del Decreto.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti, le previsioni della contrattazione collettiva e del regolamento aziendale.

### **11.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

Il mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello, ad opera di lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., ed illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato nel precedente periodo, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei

lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati, così come previsto dal vigente CCNL.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto dei limiti al potere sanzionatorio previsti dalla Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal CCNL. Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi e provvedimenti disciplinari risolutivi e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate. Le sanzioni irrogabili verranno altresì proporzionate, a seconda della loro gravità, in: rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore a 3 ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento con preavviso, licenziamento senza preavviso.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), prima dell'eventuale applicazione della sanzione disciplinare, salvo che nel caso di rimprovero verbale, la Società è tenuta a contestare per iscritto l'addebito al dipendente, in quale avrà diritto di essere sentito a sua difesa, anche mediante presentazione - entro il termine di cinque (5) giorni dalla contestazione dell'addebito - di memorie scritte. In ogni caso, il dipendente avrà diritto di partecipare attivamente al relativo procedimento.

In ogni caso la sanzione non potrà essere adottata prima che siano trascorsi 7 giorni dalla documentata notificazione della contestazione, ove richiesta per iscritto. L'applicazione della sanzione dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Eventuali sanzioni comminate ai lavoratori dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non escludono la possibilità di comminare sanzioni ai sensi del presente Modello.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento possono essere impugnati dal lavoratore dipendente in sede sindacale, secondo le relative norme del CCNL.

Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dalla vigente legislazione in materia.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede in via generale che:

- 1) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il lavoratore che:
  - violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o

adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale;

2) incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale della Società (nella qualità di "Datore di lavoro"), salvo deleghe espresse in materia.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dall'Ufficio Personale.

La casistica dei comportamenti che si intende sanzionare, unitamente alle sanzioni disciplinari conseguentemente applicabili, sono riportati nella Tabella in chiusura del presente capitolo e verranno portati a conoscenza tramite diffusione controllata, in quanto vincolanti, nonché esposti (così come previsto dall'art. 7 L. 300/1970), mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

### **11.3. Misure nei confronti dei dirigenti**

Quando il mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello siano commesse da dirigenti della Società o dal Direttore Generale (d'ora in avanti indicati quali "Dirigenti" o "Dirigente"), si

provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali del 23 maggio 2000, come modificato in data 26 marzo 2003 e successivi aggiornamenti ed applicando le procedure in materia di sanzioni disciplinari che siano ivi eventualmente previste.

In caso di violazione commessa da Dirigenti della Società, l'Organismo di Vigilanza trasmette una dettagliata relazione, oltre che al titolare del sistema disciplinare, al Consiglio di Amministrazione della Società ed al Collegio Sindacale, per un opportuno parere dello stesso.

Salvo quanto previsto nel CCNL applicabile, ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), una volta ricevuta la segnalazione e prima dell'assunzione di qualsivoglia iniziativa disciplinare, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a contestare per iscritto, salvo che nel caso di rimprovero verbale, l'addebito ai Dirigenti interessati, che avranno diritto di essere sentiti a loro difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In ogni caso, gli interessati avranno diritto di partecipare attivamente al relativo procedimento.

Nell'assunzione delle opportune iniziative spettanti al Consiglio di Amministrazione, lo stesso potrà deliberare di revocare la procura eventualmente conferita al Dirigente stesso.

La casistica dei comportamenti che si intende sanzionare, unitamente alle sanzioni disciplinari conseguentemente applicabili, sono riportati nella Tabella in chiusura del presente capitolo e verranno portati a conoscenza tramite diffusione controllata, in quanto vincolanti, nonché esposti (così come previsto dall'art. 7 L. 300/1970), mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

#### **11.4. Misure nei confronti degli amministratori**

In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o di violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello da parte degli amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza della Società informerà l'intero Consiglio di Amministrazione il quale, sentito il Collegio Sindacale, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla vigente normativa, a seconda della gravità del comportamento contestato. Rimane comunque ferma la facoltà del Collegio Sindacale di convocare l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2406 cod. civ

La contestazione dell'addebito all'amministratore/agli amministratori interessato/i dovrà essere effettuata per iscritto, al fine di garantire allo stesso/agli stessi di essere sentito/i a sua/loro difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In ogni caso, l'interessato/interessati avrà/avranno diritto di partecipare attivamente al relativo procedimento.

Rimane in ogni caso salva, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, l'eseribilità dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore/ degli amministratori interessati, con eventuale richiesta risarcitoria.

#### **11.5. Misure nei confronti di collaboratori e partners**

In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o di violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello da parte dei collaboratori non subordinati o dai partners commerciali, l'Organismo di Vigilanza della Società informerà il Consiglio di Amministrazione della Società, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai partners commerciali della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e con le procedure indicate nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di penali contrattuali o, nei casi di violazioni più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal Decreto.

#### **11.6. Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale**

In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o di violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello da parte dei membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza della Società informerà l'intero Consiglio di Amministrazione il quale, sentiti gli altri membri del Collegio Sindacale, ove le violazioni siano state commesse da un membro del medesimo organo, prenderà gli opportuni

provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla vigente normativa, a seconda della gravità del comportamento contestato. Rimane comunque ferma la facoltà del Collegio Sindacale di convocare l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2406 cod. civ

La contestazione dell'addebito ai membri del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata per iscritto, al fine di garantire al membro/i interessato/i di essere sentito/i a sua/loro difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In ogni caso, l'interessato/interessati avrà/avranno diritto di partecipare attivamente al relativo procedimento.

Rimane in ogni caso salva, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, l'esperibilità dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Collegio Sindacale, con eventuale richiesta risarcitoria.

#### **11.7. Misure nei confronti della Società di Revisione**

In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o di violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello da parte della Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla vigente normativa, a seconda della gravità del comportamento contestato.

La contestazione dell'addebito alla Società di Revisione dovrà essere effettuata per iscritto, al fine di garantire alla stessa di essere sentita a sua difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In ogni caso, avrà diritto di partecipare attivamente al relativo procedimento.

#### **11.8 Informativa all'Organismo di Vigilanza**

Dell'esito delle procedure disciplinari e dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tutti i soggetti sopra descritti (lavoratori dipendenti, dirigenti, amministratori/Direttore Generale, collaboratori e partners, membri del Collegio Sindacale, Società di Revisione) dovrà essere informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società.

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI LAVORATORI SUBORDINATI</b>	<b>POSSIBILI SANZIONI DA VALUTARE IN RELAZIONE AI CCNL APPLICABILI</b>
Mancato rispetto ingiustificato degli obblighi formativi in materia di responsabilità amministrative ai sensi del Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che non espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li><li>- Sospensione dall'attività e dalla retribuzione.</li></ul> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</li><li>- comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li></ul>
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e/o del Direttore Generale.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li><li>- Sospensione dall'attività e dalla retribuzione.</li></ul> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività "a</li></ul>

	<p>rischio” sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li> </ul>
Inosservanza delle modalità, delle procedure e/o dei processi per l’acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie, predisposte per la prevenzione dei reati-presupposto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimprovero orale</li> <li>- Rimprovero scritto</li> <li>- Multa</li> <li>- Sospensione dall’attività e dalla retribuzione.</li> </ul> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</li> <li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li> </ul>
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni, nei processi e nelle attività a rischio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimprovero orale</li> <li>- Rimprovero scritto</li> <li>- Multa</li> </ul>
Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimprovero orale</li> <li>- Rimprovero scritto</li> <li>- Multa</li> <li>- Sospensione dall’attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</li> </ul> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comportamento posto in essere nelle attività “a</li> </ul>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>rischio” sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li></ul>
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell’Organismo di Vigilanza; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell’accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Impedimento ingiustificato dell’accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati del monitoraggio di primo livello (responsabile affari societari e responsabile amministrazione e finanza, collaboratori di direzione e loro collaboratori).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse dai soggetti apicali, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Omessa informativa all’Organismo di Vigilanza, ai responsabili di funzione ed all’Organo Dirigente (Consiglio di Amministrazione) di ogni situazione a rischio reato-presupposto avvertita nello svolgimento dell’attività.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall’Organismo di Vigilanza, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li><li>- Sospensione dall’attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</li></ul> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</li></ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li></ul>
Omessa osservanza e/o attuazione (o violazione) di procedure, processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato-presupposto di cui all’art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li><li>- Sospensione dall’attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</li></ul> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</li><li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li></ul>
Mancata segnalazione sull’inosservanza da parte degli altri lavoratori dipendenti delle procedure, processi e delle specifiche misure organizzative, tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato-presupposto di cui all’art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li><li>- Sospensione dall’attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</li></ul> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</li><li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico</li></ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.

<b>TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI DIRIGENTI E DAL DIRETTORE GENERALE/AMMINISTRATORE DELEGATO</b>	<b>POSSIBILI SANZIONI DA VALUTARE IN RELAZIONE AI CCNL PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI APPLICABILI</b>
Mancato rispetto ingiustificato degli obblighi formativi in materia di responsabilità amministrative ai sensi del Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che non espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li><li>- Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate</li></ul> <p>Qualora la condotta venga posta in essere dal Direttore Generale potrà essere disposta, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</li><li>- comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li></ul>
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li></ul>

attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e/o del Direttore Generale.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li><li>- Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate</li></ul> <p>Qualora la condotta venga posta in essere dal Direttore Generale potrà essere disposta, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</li><li>- comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li></ul>
Inosservanza delle modalità, delle procedure e/o dei processi per l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie, predisposte per la prevenzione dei reati-presupposto.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li><li>- Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate</li></ul> <p>Qualora la condotta venga posta in essere dal Direttore Generale potrà essere disposta, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento</li></ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li></ul>
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni, nei processi e nelle attività a rischio.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li><li>- Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate</li></ul> <p>Qualora la condotta venga posta in essere dal Direttore Generale potrà essere disposta, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</li><li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li></ul>
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo di	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

Vigilanza.	
Impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati del monitoraggio di primo livello (responsabile affari societari e responsabile amministrazione e finanza, collaboratori di direzione e loro collaboratori).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse dai soggetti apicali, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Omessa informativa all'Organismo di Vigilanza, ai responsabili di funzione ed all'Organo Dirigente (Consiglio di Amministrazione) di ogni situazione a rischio reato-presupposto avvertita nello svolgimento dell'attività.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li></ul>
Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, che esponga la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li><li>- Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate</li></ul> <p>Qualora la condotta venga posta in essere dal Direttore Generale potrà essere disposta, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" sia diretto in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231;</li><li>- comportamento posto in essere nelle attività "a rischio" che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li></ul>
Omessa osservanza e/o attuazione (o violazione) di procedure, processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato-presupposto di cui	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimprovero orale</li><li>- Rimprovero scritto</li><li>- Multa</li><li>- Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le</li></ul>

<p>all'art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<p>infrazioni sono gravi e reiterate</p> <p>Qualora la condotta venga posta in essere dal Direttore Generale potrà essere disposta, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li> </ul>
<p>Mancata segnalazione sull'inosservanza da parte degli altri lavoratori dipendenti delle procedure, processi e delle specifiche misure organizzative, tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimprovero orale</li> <li>- Rimprovero scritto</li> <li>- Multa</li> <li>- Sospensione dall'attività e dalla retribuzione, se le infrazioni sono gravi e reiterate</li> </ul> <p>Qualora la condotta venga posta in essere dal Direttore Generale potrà essere disposta, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, la revoca delle procure.</p> <p>Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo (Licenziamento con o senza preavviso) verranno valutati, a seconda della gravità, ed applicati in conformità alle norme del CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che verranno considerati in tale ambito sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ comportamento posto in essere nelle attività “a rischio” che porti alla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231 o alla effettiva commissione di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li> </ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI</b>	<b>POSSIBILI SANZIONI</b>
Mancato rispetto ingiustificato degli obblighi formativi in materia di responsabilità amministrative ai sensi del Decreto 231	Richiamo e intimazione a conformarsi
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che non espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati presupposto di cui al Decreto 231.	Richiamo e intimazione a conformarsi
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</li><li>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività “a rischio” siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231.</li></ul> In ogni caso: esperibilità dell’azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
Inosservanza dei protocolli e dei procedimenti di programmazione e di formazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, formulati ai fini della prevenzione della commissione dei reati presupposto.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</li><li>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività “a rischio” siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora l’inosservanza dedotta porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231.</li></ul> In ogni caso: esperibilità dell’azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione nelle attività organizzative, formulati per la prevenzione dei reati presupposto.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate..</li><li>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività “a rischio” siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora l’inosservanza dedotta porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231.</li></ul>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
Inosservanza delle modalità e delle procedure per l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie, formulate per la prevenzione della commissione dei seguenti reati presupposto	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate..</li><li>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione, e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio"iano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231 o qualora l'inosservanza dedotta porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231.</li></ul> <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni, nei processi e nelle attività a rischio.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate...</li><li>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li></ul> <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</li><li>- Revoca se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231</li></ul>
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</li><li>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li></ul>
Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate;</li><li>- Revoca se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio"</li></ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.
Impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati del monitoraggio di primo livello (responsabile affari societari e responsabile amministrazione e finanza, collaboratori di direzione e loro collaboratori)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li> <li>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate.</li> <li>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione.</li> </ul>
Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse dagli altri amministratori, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li> <li>- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e reiterate;</li> <li>- Revoca se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e nel caso in cui le infrazioni poste in essere nelle attività "a rischio" siano dirette in modo univoco al compimento di un reato-presupposto sanzionato dal Decreto 231.</li> </ul>
Omessa predisposizione di procedure e processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li> <li>- Sospensione, se l'omessa predisposizione di procedure sia reiterata.</li> <li>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e qualora l'omessa predisposizione di procedure e processi e di misure organizzative porti alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies del Decreto 231.</li> </ul> <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
Mancata vigilanza - da parte delle persone che assumono le funzioni Datore di Lavoro o di Committente, ai fini del D.Lgs. 81/2008 - della corretta implementazione delle procedure e processi e delle specifiche misure organizzative, tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori, da parte dei soggetti delegati ai fini della sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li> <li>- Sospensione, se la mancata vigilanza sia reiterata.</li> <li>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione e qualora l'omessa vigilanza porti alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies del Decreto 231.</li> </ul> <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>
Omessa valutazione e tempestiva assunzione di provvedimenti conseguenti a segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza relative a comportamenti, atti ed omissioni poste in essere nell'ambito delle loro funzioni da parte degli amministratori, in violazione dei precetti contenuti nel Codice Etico e nel mancato rispetto e/o violazione delle procedure previste nel Modello.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li> <li>- Sospensione, se le infrazioni sono reiterate.</li> <li>- Revoca, se vi è reiterazione nel comportamento dopo il periodo di sospensione.</li> </ul> <p>In ogni caso: esperibilità dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI PARTNERS E CONSULENTI ESTERNI</b>	<b>POSSIBILI SANZIONI</b>
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che non espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li></ul>
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico, che espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Comminazione di una penale contrattuale.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>
Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Comminazione di una penale contrattuale.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Comminazione di una penale contrattuale.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento venga reiterato ed esponga la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231..</li></ul>
Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza,	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Comminazione di una penale contrattuale.</li></ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>
Omessa segnalazione di eventuali notizie circa l'inosservanza - da parte di lavoratori subordinati, dirigenti e/o amministratori della Società - dei principi contenuti nel Codice Etico e delle procedure e dei processi considerati dal Modello e formulati per prevenire la commissione dei reati-presupposto di cui al Decreto 231	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Comminazione di una penale contrattuale.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'omessa segnalazione venga reiterata ed esponga la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>
Omessa predisposizione di procedure e processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Comminazione di una penale contrattuale.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li><li>-</li></ul>
Omessa osservanza e/o attuazione (o violazione) di procedure, processi e di misure organizzative tese alla prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento al reato-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime e Omicidio Colposo).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Comminazione di una penale contrattuale.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di uno dei reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

--	--

<b>TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE</b>	<b>POSSIBILI SANZIONI</b>
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che non espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li></ul>
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico, che espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato-presupposto ai sensi del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>
Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Comminazione di una penale contrattuale.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato-presupposto ai sensi del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento venga reiterato ed esponga la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>
Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li></ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**MOG 231 – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Comminazione di una penale contrattuale.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231</li></ul>
Omessa segnalazione di eventuali notizie circa l'inosservanza - da parte di lavoratori subordinati, dirigenti e/o amministratori della Società - dei principi contenuti nel Codice Etico e delle procedure e dei processi considerati dal Modello e formulati per prevenire la commissione dei reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'omessa segnalazione venga reiterata ed esponga la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>

<b>TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIONABILE OVE POSTA IN ESSERE DALLA SOCIETÀ DI REVISIONE</b>	<b>POSSIBILI SANZIONI</b>
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e delle procedure adottate ai sensi del presente Modello, posta in essere in ambiti non connessi alle attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 231 e che non espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li></ul>
Inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico, che espongono la Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento configuri ex se la commissione di un reato-presupposto ai sensi del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>
Emissione di documentazione non veritiera in relazione alle operazioni poste in essere, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Comminazione di una penale contrattuale.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231 e fatto salvo</li></ul>

	il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza; mancato adempimento regolare al flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello; impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento venga reiterato ed esponga la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>
Mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, che esponga Società al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Comminazione di una penale contrattuale.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il comportamento che espone la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto venga reiterato o qualora il comportamento porti direttamente alla commissione di un reato presupposto ai sensi del Decreto 231 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>
Omessa segnalazione di eventuali notizie circa l'inosservanza - da parte di lavoratori subordinati, dirigenti e/o amministratori della Società - dei principi contenuti nel Codice Etico e delle procedure e dei processi considerati dal Modello e formulati per prevenire la commissione dei reati-presupposto di cui al Decreto 231.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Richiamo e intimazione a conformarsi.</li><li>- Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'omessa segnalazione venga reiterata ed esponga la Società a rischio di commissione di un reato-presupposto e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società, quali l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto 231.</li></ul>

**11. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Tutta la documentazione citata nel presente modello e costitutiva dello stesso, sia contrattuale, di sistema, ecc. è elencata, anche a livello di revisione nello specifico elenco allegato GENERALE DELLA DOCUMENTAZIONE del sistema di gestione nella revisione corrente.

Tale elenco della documentazione costituente il modello è approvato, insieme al Modello stesso, da Consiglio d'Amministrazione quale parte costituente ed integrante del Modello.

**12. GESTIONE DELLE REVISIONI DEL MODELLO**

Rev.	Data	Natura della modifica
3	15/05/2019	Revisione per aggiornamento legislativo – aggiornamento catalogo reati



**MODELLO ORGANIZZATIVO di  
CONSORZIO SOLCO CREMONA  
*ex D. Lgs. 231/2001***

**PARTE SPECIALE**

**ANALISI del RISCHIO REATI\_PROCESSI  
*ex D. Lgs. 231/2001***

**CONSORZIO SOLCO CREMONA**

**SEDE LEGALE: VIA BONOMELLI, 81 – CREMONA**

**SEDE OPERATIVA: VIA BONOMELLI, 81 – CREMONA**

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

- 1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 24, D.LGS. N. 231/2001)**  
**[ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. 161/2017]**

<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</u></li></ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
<b>Descrizione reato</b>	Articolo 316-bis codice penale (Malversazione a danno dello Stato) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>Quanto a CONSORZIO SOLCO CREMONA sono a rischio:</b> Attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali, organi titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, regolatori o ispettivi e le attività che implicano la partecipazione a pubbliche gare o trattative con Amministrazioni e/o Enti Pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Le operazioni nell'esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• la partecipazione a trattative e gare pubbliche;</li><li>• la partecipazione a bandi di gara per erogazione pubbliche (es. formazione)</li><li>• la stipulazione e l'esecuzione di contratti;</li><li>• operazioni concernenti il rilascio di autorizzazioni o concessioni;</li><li>• operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici;</li><li>• operazioni di controllo effettuato da parte di Amministrazioni e/o Enti Pubblici.</li></ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commerciale (relativamente alla partecipazione alle gare pubbliche o alla presentazione di istanze e dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni o Enti Pubblici ed organi di controllo ed alla stipulazione ed esecuzione di contratti);</li> <li>• Servizio Amministrazione e Finanza (relativamente alla gestione delle risorse finanziarie impiegate nelle operazioni di cui sopra).</li> </ul> <p>La commissione del reato considerato si può concretizzare, ad esempio, nella produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni particolari per partecipare a gare o ottenere licenze ed autorizzazioni o anche attraverso la frode informatica a danno della P.A.</p>
<b>Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMMERCIALE per la parte di partecipazione a gare</li> <li>• SERVIZIO TECNICO e FORMAZIONE per la parte relativa all'erogazione del servizio</li> <li>• AMMINISTRAZIONE per la documentazione contabile</li> </ul>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Con particolare riferimento all'applicazione del codice appalti in caso di partecipazione a gare pubbliche;</li> <li>✓ Nel caso di rapporti economici con le pubbliche amministrazioni</li> <li>✓ In caso di alienazione di beni e cespiti a valori difforni dal reale valore di mercato degli stessi;</li> <li>✓ Attività di sponsorizzazione o organizzazione di eventi</li> <li>✓ Partecipazioni a bandi di gara ad esempio per la formazione e attività non erogate (formazione finanziata)</li> </ul> <p>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>MINORE</b> per la società</p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza - Ambiente</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<p><b>POCO SIGNIFICATIVO</b></p>

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	<p>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p>
---	---

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 316-bis codice penale (Malversazione a danno dello Stato)</p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p><b>Quanto a CONSORZIO SOLCO CREMONA sono a rischio:</b></p> <p>Attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali, organi titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, regolatori o ispettivi e le attività che implicano la partecipazione a pubbliche gare o trattative con Amministrazioni e/o Enti Pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.</p> <p>Le operazioni nell'esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la partecipazione a trattative e gare pubbliche;</li> <li>• la partecipazione a bandi di gara per erogazione pubbliche (es. formazione)</li> <li>• la stipulazione e l'esecuzione di contratti;</li> <li>• operazioni concernenti il rilascio di autorizzazioni o concessioni;</li> <li>• operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici;</li> <li>• operazioni di controllo effettuato da parte di Amministrazioni e/o Enti Pubblici.</li> </ul> <p>Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commerciale (relativamente alla partecipazione alle gare pubbliche o alla presentazione di istanze e dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni o Enti Pubblici ed organi di controllo ed alla stipulazione ed esecuzione di contratti);</li> <li>• Servizio Amministrazione e Finanza (relativamente alla gestione delle risorse finanziarie impiegate nelle operazioni di cui sopra).</li> </ul> <p>La commissione del reato considerato si può concretizzare, ad esempio, nella produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni particolari per partecipare a gare o ottenere licenze ed autorizzazioni o anche attraverso la frode informatica a danno della P.A.</p>
<b>Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMMERCIALE per la parte di partecipazione a gare</li> </ul>

# **MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>SERVIZIO TECNICO e FORMAZIONE per la parte relativa all'erogazione del servizio</li> <li>AMMINISTRAZIONE per la documentazione contabile</li> </ul>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Con particolare riferimento all'applicazione del codice appalti in caso di partecipazione a gare pubbliche;</li> <li>✓ Nel caso di rapporti economici con le pubbliche amministrazioni</li> <li>✓ In caso di alienazione di beni e cespiti a valori difforni dal reale valore di mercato degli stessi;</li> <li>✓ Attività di sponsorizzazione o organizzazione di eventi</li> <li>✓ Partecipazioni a bandi di gara ad esempio per la formazione e attività non erogate (formazione finanziata)</li> </ul> <p>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>MINORE</b> per la società</p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza - Ambiente</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 316-ter codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a e 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da e 5.164,00 a e 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p><b>Quanto a CONSORZIO SOLCO CREMONA sono "a rischio":</b></p> <p>Le attività che implicano rapporti con Enti erogatori di contributi pubblici e finanziamenti agevolati.</p> <p>All'interno di queste attività, sono a rischio, le operazioni nell'esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>operazioni relative al rilascio di contributi pubblici e finanziamenti agevolati;</li> </ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria;</li> <li>operazioni di gestione delle risorse finanziarie;</li> <li>operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici;</li> </ul> <p>Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Commerciale/Formazione (relativamente alla partecipazione alle gare pubbliche o alla presentazione di istanze e dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni o Enti Pubblici ed organi di controllo ed alla stipulazione ed esecuzione di contratti);</li> <li>Servizio Amministrazione e Finanza, nella persona del responsabile del Servizio e del soggetto che collabora con lo stesso (relativamente alla gestione delle risorse finanziarie impiegate nelle operazioni di cui sopra).</li> </ul> <p>I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi, ad esempio, nella fase di istruttoria ed erogazione di detti fondi o finanziamenti mediante, ad esempio, l'omissione di informazioni dovute, l'alterazione dei documenti da presentare alla P.A. o la produzione alla P.A. di documenti falsi per far risultare esistenti condizioni per l'erogazione o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici.</p>
<b>Processo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>COMMERCIALE per la parte di partecipazione a gare</li> <li>SERVIZIO TECNICO/FORMAZIONE per la parte relativa all'erogazione</li> <li>AMMINISTRAZIONE per la documentazione contabile</li> </ul>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>L'applicazione è riferita alle comunicazioni o dichiarazioni che vengono rese allo stato, ad altri enti pubblici, alla comunità europea, ai fini di ottenere contributi o erogazioni dagli stessi soggetti (es. dichiarazioni dei dipendenti per ottenimento di alloggio in edilizia popolare, dichiarazione per la riduzione del tasso o del premio INAIL)</p> <p><i>Si intende applicato anche per eventuali dichiarazioni rese dai dipendenti per ottenimento di erogazioni personali (es. case comunali, ecc.) o dalla società in favore di un dipendente.</i></p> <p><i>Utilizzo degli strumenti di comunicazione della società (carta intestata, timbri-firma e protocollo)</i></p> <p><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>SIGNIFICATIVO</b> per la società</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Custodia della carta intestata in luoghi non accessibili a tutti i lavoratori ed ai non addetti;</li> <li>✓ Controllo delle attività del servizio personale</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione Qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre	<b>MINORE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

*al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”*

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Articolo 640-bis codice penale</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p><i>Articolo 640-bis codice penale</i>  <i>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</i></p> <p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Come sopra
<b>Processo</b>	Come sopra
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Come aggravante del 316 ter</li> <li>✓ in caso di alienazione di beni e cespiti a valori difforni dal reale valore di mercato degli stessi;</li> <li>✓ attività di sponsorizzazione o organizzazione di eventi</li> <li>✓ il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</li> </ul>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione Qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p><i>Articolo 640-ter codice penale</i>  <i>(Frode informatica)</i></p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da e 51,00 a e 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da e 309,00 a e 1.549,00 se ricorre una delle</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Attività che implicano rapporti, gestiti tramite strumenti e sistemi informatici, con organi titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, regolatori o ispettivi; attività che implicano la partecipazione a pubbliche gare o trattative con Amministrazioni e/o Enti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; attività di gestione dei contratti con i fornitori e con il personale; All'interno delle attività sopra menzionate, le operazioni nell'esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la partecipazione a trattative e gare pubbliche;</li> <li>• operazioni concernenti il rilascio di autorizzazioni o concessioni;</li> <li>• operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici;</li> <li>• operazioni di controllo effettuato da parte di Amministrazioni e/o Enti Pubblici.</li> </ul> <p>il reato potrebbe essere commesso da tutto il personale che ha accesso e lavora tramite sistemi e strumenti informatici, anche protetti da user ID e password; Il reato potrebbe essere commesso mediante alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare o per produrre documenti attestanti atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A. o ancora mediante alterazione di dati contenuti nel sistema di gestione dei conti correnti e delle operazioni bancarie tramite internet banking o ancora tramite alterazione delle retribuzioni degli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori delle società</p>
<b>Processo</b>	<p>TUTTI I PROCESSI in cui sono possibili relazioni con la PA di tipo informativo</p>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>In caso di alterazioni di dichiarazioni contabili ed amministrative</p> <p>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>MINORE</b> per la società</p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Utilizzo dei sw specifici;</li> <li>✓ chiavi di accesso ai sw mediante user ID e password;</li> <li>✓ conservazione di user ID e password in luoghi sicuri</li> <li>✓ tracciabilità degli interventi singoli</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione Qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<p><b>POCO SIGNIFICATIVO</b></p>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

**2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 48/2008; MODIFICATO DAL D.LGS. N. 7 E 8/2016]**

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Come sopra
<b>Processo</b>	NON APPLICABILE
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	NON APPLICABILE
<b>Prevenzione:</b>	NON APPLICABILE
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	NON APPLICABILE

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	Articolo 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Come sopra
<b>Processo</b>	NON APPLICABILE

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	Articolo 479 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Come sopra
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	Articolo 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Come sopra
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 481 codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da e 51,00 a e 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Il reato potrebbe essere commesso solo da eventuali fornitori di Consorzio Solco Cremona per quanto riguarda la medicina del lavoro oltre che nel caso di consulenza in ambito forense nel caso di perizie tecniche che possono essere svolte sia da fornitori sia da personale Consorzio Solco Cremona
<b>Processo</b>	Erogazione dei Servizi (sia direttamente che attraverso i fornitori)
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Possono essere esempio di commissione di illecito la falsificazione dei certificati sanitari emessi nell'ambito dell'erogazione delle attività di medicina lavoro; la documentazione prevista degli enti competenti in riferimento alla gestione delle attività di medicina lavoro; falsificazione o dichiarazione mendace in caso di attività forense e/o perizie tecniche</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice etico</li> <li>- Contratti con i fornitori</li> <li>- Qualificazione dei fornitori sulla base di iscrizione ad albi professionali</li> <li>- Procedura del sistema di gestione Qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>MINORE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)</p> <p>Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società sono a rischio la attività ove si debbano formare o produrre atti, certificati o autorizzazioni amministrative o copie di atti pubblici o privati per l'esercizio delle attività sociali.</p> <p>Il reato può essere commesso mediante la falsificazione, l'alterazione, contraffazione di atti, certificati o autorizzazioni amministrative o copie di atti pubblici o privati per l'esercizio delle attività sociali</p>
<b>Processo</b>	Si applica in riferimento a tutti gli altri sopra – attività ove si debbano formare o produrre atti, certificati o autorizzazioni amministrative o copie di atti pubblici o privati per l'esercizio delle attività sociali.
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Il reato può essere commesso mediante la falsificazione, l'alterazione, contraffazione di atti, certificati o autorizzazioni amministrative o copie di atti pubblici o privati per l'esercizio delle attività sociali</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione Qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società sono a rischio la attività ove si debbano attestare in atto pubblico quali stati o fatti necessari per l'esercizio delle attività sociali o anche dichiarazioni di natura personale (rif. Autocertificazione 445)</p> <p>Il reato potrebbe essere commesso solo da eventuali fornitori di Consorzio Solco Cremona per quanto riguarda la medicina del lavoro oltre che nel caso di enza in ambito forense nel caso di perizie tecniche che possono essere svolte sia da fornitori sia da personale Consorzio Solco Cremona</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	Il reato potrebbe inoltre essere commesso nel caso in cui Consorzio Solco Cremona emetta a proprio nome documentazione (es. documentazione di sicurezza lavoro, attestati, ecc.) che contengono informazioni non veritiere
<b>Processo</b>	Tutti i processi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Solo nel caso di autocertificazioni emesse anche ai sensi della 445</li> <li>✓ Il reato può essere commesso mediante la falsa attestazione di documentazione</li> </ul> <p>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>MINORE</b> per la società</p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 484 codice penale – (Falsità in registri e notificazioni)</p> <p>Chiunque, essendo per legge obbligato a fare Registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Le attività relative ad esempio all'emissione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attestati per i corsi di formazione obbligatoria</li> <li>- Indagini strumentali relative a determinate tipologie di rischio</li> <li>- Documento valutazione dei rischi generale e specifico</li> <li>- Documentazione relativa alla medicina lavoro</li> <li>- In generale la documentazione connessa ad obblighi legislativi ad esempio HACCP, privacy, ecc.</li> </ul>
<b>Processo</b>	Tutti i processi che coinvolgono pubblici registri e la documentazione descritta
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il reato può essere commesso mediante la falsa attestazione delle qualità, stati o fatti</li> </ul> <p>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>MINORE</b> per la società</p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza</li> <li>✓ SW gestionale</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

*al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”*

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 485 codice penale (Falsità in scrittura privata)</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società sono a rischio la attività ove si debbano attestare in una scrittura privata qualità, stati o fatti necessari per l'esercizio delle attività sociali.</p> <p>Il reato può essere commesso mediante la falsa produzione di scritture private, l'alterazione di scritture private vere o l'uso delle stesse</p>
<b>Processo</b>	Tutti i processi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Il reato può essere commesso mediante la falsa produzione di scritture private, l'alterazione di scritture private vere o l'uso delle stesse</p> <p>Il reato può essere commesso nella fase di definizione contrattuale tra soggetti provati oppure nel processo di assunzione o gestione del personale e/o amministratori</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 486 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato)</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Nel caso delle attività della società, il presente reato – che potrà essere commesso attraverso la condotta chiaramente evincibile dalla norma - potrà potenzialmente essere commesso solo ove un soggetto facente parte del personale della stessa dovesse avere il possesso dell'atto ai fini del suo riempimento
<b>Processo</b>	Tutti i processi con particolare riferimento alla gestione dei documenti e delle informazioni
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	Si intende il documento con firma digitale (non si fa riferimento anche se possibile – alla firma scansita ed utilizzata)  Il reato è possibile commetterlo in tutti i processi e funzioni in quanto potrebbe essere utilizzato da tutti un foglio firmato in bianco, come detto si intende firma digitale.  <b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conservazione SMART CARD secondo privacy e gestione del dispositivo di firma REMOTA</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico) Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Come sopra, ma nel caso delle attività della società, il presente reato – le cui modalità di commissione sono chiaramente evincibili dalla norma - potrà potenzialmente essere commesso solo ove un soggetto facente parte del personale della stessa dovesse essere equiparato, a causa dell'esercizio di funzioni e/o attività specifiche, ad un Pubblico Ufficiale
<b>Processo</b>	Tutti i processi con particolare riferimento alla gestione dei documenti e delle informazioni
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	Si intende il documento con firma digitale (non si fa riferimento anche se possibile – alla firma scansita ed utilizzata)

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>Il reato è possibile commetterlo in tutti i processi e funzioni in quanto potrebbe essere utilizzato da tutti un foglio firmato in bianco, come detto si intende firma digitale.</p> <p><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conservazione SMART CARD secondo procedura privacy e gestione del dispositivo di firma REMOTA</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali) Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Come sopra
<b>Processo</b>	Come sopra
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Come sopra
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conservazione SMART CARD secondo procedura privacy e gestione del dispositivo di firma REMOTA</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato	Come sopra
Processo	Come sopra
Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione	Come sopra
Prevenzione:	✓ Conservazione SMART CARD secondo procedura privacy e gestione del dispositivo di firma REMOTA ✓ CODICE ETICO ✓ Procedura del sistema di gestione qualità certificato
APPLICAZIONE e VALUTAZIONE in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Descrizione dell'illecito amministrativo	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
Descrizione reato	Articolo 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato	Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
Processo	Come sopra
Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione	Come sopra
Prevenzione:	✓ Conservazione SMART CARD secondo procedura privacy e gestione del dispositivo di firma REMOTA ✓ CODICE ETICO ✓ Procedura del sistema di gestione qualità certificato
APPLICAZIONE e VALUTAZIONE in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Descrizione dell'illecito amministrativo	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
Descrizione reato	Articolo 492 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti) Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Come sopra
<b>Processo</b>	Come sopra
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	Come sopra
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conservazione SMART CARD secondo procedura privacy e gestione del dispositivo di firma REMOTA</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)</p> <p>Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 640-quinquies codice penale (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da e 51,00 a e 1.032,00.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

Processo	<b>NON APPLICABILE</b>
Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione	<b>NON APPLICABILE</b>
Prevenzione:	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>NON APPLICABILE</b>

- Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico (art. 615-ter c.p.)

Descrizione dell'illecito amministrativo	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
Descrizione reato	<p>Articolo 615-ter codice penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società sono attività “a rischio”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le attività che vengono poste in essere da tutto il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori) della società per mezzo di strumenti informatici.</li> </ul> <p>Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma ovvero si intendono dolose e con l’obiettivo di danneggiamento e/o frode  <i>Il reato potrebbe tuttavia essere subito dall’azienda qualora l’attacco o la forzatura fossero commessi da soggetti esterni e verso i sistemi informativi di CONSORZIO SOLCO CREMONA</i></p>
<b>Processo</b>	Gestione dei sistemi informativi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Fare riferimento alla gestione dei sistemi informativi ed alle relative modalità di protezione – è possibile il reato sia all’interno che dall’esterno (forzatura di misure di protezione diverse – pwd – firewall – sito - ecc.)</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Misura di sicurezza per i dati informatici (pwd – firewall, antivirus, ecc.)</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione qualità certificato</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l’applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell’illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 615-quater codice penale (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a e 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da e 5.164,00 a e 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società sono attività “a rischio”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le attività che vengono poste in essere da tutto il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori) della società per mezzo di strumenti informatici.</li> </ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma ovvero si intendono dolose e con l'obiettivo di danneggiamento e/o frode <i>Il reato potrebbe tuttavia essere subito dall'azienda qualora l'attacco o la forzatura fossero commessi da soggetti esterni e verso i sistemi informativi di CONSORZIO SOLCO CREMONA</i>
<b>Processo</b>	Gestione dei sistemi informativi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Fare riferimento alla gestione dei sistemi informativi ed alle relative modalità di protezione – è possibile il reato sia all'interno che dall'esterno (forzatura di misure di protezione diverse – pwd – firewall – sito - ecc.)  <b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Misura di sicurezza per i dati informatici (pwd – firewall, antivirus, ecc.)</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza - Ambiente</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 615-quinquies codice penale (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società sono attività "a rischio":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le attività che vengono poste in essere da tutto il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori) della società per mezzo di strumenti informatici.</li> </ul> <p>Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma ovvero si intendono dolose e con l'obiettivo di danneggiamento e/o frode <i>Il reato potrebbe tuttavia essere subito dall'azienda qualora l'attacco o la forzatura fossero commessi da soggetti esterni e verso i sistemi informativi di CONSORZIO SOLCO CREMONA</i></p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

Processo	Gestione dei sistemi informativi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	Fare riferimento alla gestione dei sistemi informativi ed alle relative modalità di protezione – è possibile il reato sia all’interno che dall’esterno (forzatura di misure di protezione diverse – pwd – firewall – sito - ecc.)  il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>MINORE</b> per la società
<b>Prevenzione:</b>	✓ Misura di sicurezza per i dati informatici (pwd – firewall, antivirus, ecc.) ✓ CODICE ETICO ✓ Procedura del sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza - Ambiente
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l’applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell’illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	Articolo 617-quater codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Quanto alla società sono attività “a rischio”: ✓ le attività che vengono poste in essere da tutto il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori) della società per mezzo di strumenti informatici.  Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma ovvero si intendono dolose e con l’obiettivo di danneggiamento e/o frode

# MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<i>Il reato potrebbe tuttavia essere subito dall'azienda qualora l'attacco o la forzatura fossero commessi da soggetti esterni e verso i sistemi informativi di CONSORZIO SOLCO CREMONA</i>
<b>Processo</b>	Gestione dei sistemi informativi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Fare riferimento alla gestione dei sistemi informativi ed alle relative modalità di protezione – è possibile il reato sia all'interno che dall'esterno (forzatura di misure di protezione diverse – pwd – firewall – sito - ecc.)  <b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Misura di sicurezza per i dati informatici (pwd – firewall, antivirus, ecc.)</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione integrato</li> </ul> Qualità – Sicurezza - Ambiente
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615 quinquies c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 617-quinquies codice penale (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società sono attività "a rischio":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le attività che vengono poste in essere da tutto il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori) della società per mezzo di strumenti informatici.</li> </ul> <p>Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma ovvero si intendono dolose e con l'obiettivo di danneggiamento e/o frode</p> <p><i>Il reato potrebbe tuttavia essere subito dall'azienda qualora l'attacco o la forzatura fossero commessi da soggetti esterni e verso i sistemi informativi di CONSORZIO SOLCO CREMONA</i></p>
<b>Processo</b>	Gestione dei sistemi informativi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Il reato potrebbe essere commesso in caso di installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi da parte dei fornitori senza comunicazione alla società oppure dall'addetto alla gestione dei sistemi

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	informativi (interno o esterno) che di propria iniziativa fa installare tali apparecchiature.  il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>MINORE</b> per la società
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Misura di sicurezza per i dati informatici (pwd – firewall, antivirus, ecc.)</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza - Ambiente</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO</b> a "caldo"	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 635-bis codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</p> <p>Articolo 635 codice penale (Danneggiamento)</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:</p> <p>1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società sono attività "a rischio":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le attività che vengono poste in essere da tutto il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori per mezzo di strumenti informatici.</li> </ul> <p>Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma</p>
<b>Processo</b>	Gestione dei sistemi informativi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Il reato può essere commesso durante lo svolgimento di qualsiasi attività posta in essere dal personale della società minate mezzi informatici – sono tipologie di azioni che potrebbero configurarsi come reati il danneggiamento, la cancellazione, la sottrazione di documenti e atti della società per scopi personali o solo per danneggiare la società stessa



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>MINORE</b> per la società
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Misura di sicurezza per i dati informatici (pwd – firewall, antivirus, ecc.)</li><li>✓ CODICE ETICO</li><li>✓ Procedura del sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza – Ambiente</li><li>✓ Tutela dei dati al server (es. back up e restore-ripristino) – misure di sicurezza per la cancellazione di dati in condivisione</li></ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 635-ter codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società sono attività "a rischio":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le attività che vengono poste in essere da tutto il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori per mezzo di strumenti informatici).</li> </ul> <p>Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma</p>
<b>Processo</b>	Gestione dei sistemi informativi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Il reato può essere commesso durante lo svolgimento di qualsiasi attività posta in essere dal personale della società minate mezzi informatici – sono tipologie di azioni che potrebbero configurarsi come reati il danneggiamento, la cancellazione, la sottrazione di documenti e atti della società per scopi personali o solo per danneggiare la società stessa</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Misura di sicurezza per i dati informatici (pwd – firewall, antivirus, ecc.)</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza</li> <li>✓ Tutela dei dati al server (es. back up e restore-ripristino) – misure di sicurezza per la cancellazione di dati in condivisione</li> </ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

**APPLICAZIONE e VALUTAZIONE** in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – **RISCHIO** a "caldo"

**POCO SIGNIFICATIVO**

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 635-quater codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società sono attività "a rischio":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le attività che vengono poste in essere da tutto il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori per mezzo di strumenti informatici.</li> </ul> <p>Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma</p>
<b>Processo</b>	Gestione dei sistemi informativi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Il reato può essere commesso durante lo svolgimento di qualsiasi attività posta in essere dal personale della società minate mezzi informatici – sono tipologie di azioni che potrebbero configurarsi come reati il danneggiamento, la cancellazione, la sottrazione di documenti e atti della società per scopi personali o solo per danneggiare la società stessa</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Misura di sicurezza per i dati informatici (pwd – firewall, antivirus, ecc.)</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza</li> <li>✓ Tutela dei dati al server (es. back up e restore-ripristino) – misure di sicurezza per la cancellazione di dati in condivisione</li> </ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

**APPLICAZIONE e VALUTAZIONE** in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – **RISCHIO** a "caldo"

**POCO SIGNIFICATIVO**

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 635-quinquies codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale (Danneggiamento)</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:</p> <p>1) con violenza alla persona o con minaccia;</p> <p>omissis</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società sono attività "a rischio":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le attività che vengono poste in essere da tutto il personale (dirigenti, dipendenti e collaboratori per mezzo di strumenti informatici.</li> </ul> <p>Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma</p>
<b>Processo</b>	Gestione dei sistemi informativi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Il reato può essere commesso durante lo svolgimento di qualsiasi attività posta in essere dal personale della società minate mezzi informatici – sono tipologie di azioni che potrebbero configurarsi come reati il danneggiamento, la cancellazione, la sottrazione di documenti e atti della società per scopi personali o solo per danneggiare la società stessa</p> <p align="center">il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>MINORE</b> per la società</p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Misura di sicurezza per i dati informatici (pwd – firewall, antivirus, ecc.)</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Procedura del sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza</li> </ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	✓ Tutela dei dati al server (es. back up e restore-ripristino) – misure di sicurezza per la cancellazione di dati in condivisione
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

**3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 94/2009 E MODIFICATO DALLA L. 69/2015]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla legge 69/2015]</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Associazione di tipo mafioso
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni;</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni;</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di elezioni elettorali;</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma;</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare];</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Il reato potrebbe essere applicabile alle transazioni commerciali (sia di vendita che di acquisto con l'estero) sia all'interno della comunità che all'esterno;
<b>Processo</b>	Commerciale – Acquisti
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Il reato può essere commesso durante lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale  il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>MINORE</b> per la società – la valutazione è effettuata in modo potenziale in quanto alla data di revisione del documento non sono presenti clienti e/o attività commerciali con l'esterno
<b>Prevenzione:</b>	✓ Non previste al momento – saranno valutate in caso di transazioni con l'estero;
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>NON APPLICABILE</b>

- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi punto precedente
<b>Descrizione reato</b>	Vedi punto precedente
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Vedi punto precedente
<b>Processo</b>	Vedi punto precedente
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Vedi punto precedente
<b>Prevenzione:</b>	Vedi punto precedente
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	Vedi punto precedente

- Associazioni per delinquere

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Associazione per delinquere
<b>Descrizione reato</b>	Quando tre o più persone si <u>associano</u> allo scopo di commettere più <u>delitti</u> [305, 306], coloro che <u>promuovono</u> o <u>costituiscono</u> od <u>organizzano</u> l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la <u>reclusione</u> da tre a sette anni. Per il solo fatto di <u>partecipare</u> all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.  I <u>capi</u> soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.  Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32quater].

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli <u>600</u>, <u>601</u>, <u>601 bis</u> e <u>602</u>, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli <u>600 bis</u>, <u>600 ter</u>, <u>600 quater</u>, <u>600 quater 1</u>, <u>600 quinquies</u>, <u>609 bis</u>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, <u>609 quater</u>, <u>609 quinquies</u>, <u>609 octies</u>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e <u>609 undecies</u>, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Vedi punto precedente
<b>Processo</b>	Vedi punto precedente
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Vedi punto precedente
<b>Prevenzione:</b>	Vedi punto precedente
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	Vedi punto precedente

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Scambio elettorale politico - mafioso</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Scambio elettorale
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo <u>416 bis</u> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni <sup>(2)</sup> . La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Vedi sopra
<b>Processo</b>	Vedi sopra
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Vedi sopra
<b>Prevenzione:</b>	Vedi sopra
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	Vedi sopra

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Sequestro di persone a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Sequestro di persone
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque sequestra <u>[605]</u> una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586] <sup>(3)</sup>.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo <sup>(4)</sup>.</p> <p>Al <u>concorrente</u> [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni <sup>(5)</sup>.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup>.</p> <p>Quando ricorre una <u>circostanza attenuante</u>, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo <sup>(8)</sup>.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 numero 309) [comma 7 bis aggiunto dal D.lgs. 202/2016]</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
<b>Descrizione reato</b>	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>IL REATI SI RITIENE APPLICABILE ALL'ATTIVITÀ DEL SINGOLO E NON AD ATTIVITÀ AZIENDALI</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5 c.p.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Descrizione reato</b>	delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

**4. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25 D.LGS. 231/01 – ARTICOLO MODIFICATO DALLA LEGGE NUMERO 190/2012)**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 D.lgs. 231/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>NON APPLICABILE per quanto concerne la gestione del pubblico servizio;</p> <p>Potrebbe tuttavia essere applicabile nell'ambito della gestione delle risorse umane e con particolare riferimento al processo di selezione e assunzione in cui la stessa potrebbe essere funzionale a favorire qualche parte esterna alle società stesse.</p> <p>Potrebbe tuttavia essere commesso anche in caso di attività di sponsorizzazione o organizzazione di eventi nel</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>caso le stesse potrebbero essere funzionale a favorire qualche parte esterna alle società stesse.</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato SIGNIFICATIVO per la società</b></p>
<b>Processo</b>	<p>NA per quanto attiene al servizio pubblico</p> <p>Nell'ambito interno si ritiene applicabile al processo di gestione delle risorse umane e delle attività di sponsorizzazione ed organizzazione di eventi</p>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Si ritiene non applicabile in quanto l'articolo fa riferimento al servizio pubblico che non è erogato dalla società</p> <p>Si ritiene tuttavia applicabile come detto per la gestione delle risorse umane ed in particolare all'attività di assunzione ed alle attività di sponsorizzazione</p>
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<p><b>Non applicabile per il pubblico servizio</b>  <b>POCO SIGNIFICATIVO per il processo descritto</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Articolo 25 D.lgs. 231/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Art. 317 c.p. (Concussione)
<b>Descrizione reato</b>	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>NON APPLICABILE per quanto concerne la gestione del pubblico servizio;</p> <p>Potrebbe tuttavia essere applicabile nell'ambito della gestione delle risorse umane e con particolare riferimento al processo di selezione e assunzione in cui la stessa potrebbe essere funzionale a favorire qualche parte esterna alle società stesse.</p> <p>Potrebbe tuttavia essere commesso anche in caso di attività di sponsorizzazione o organizzazione di eventi nel caso le stesse potrebbero essere funzionale a favorire qualche parte esterna alle società stesse.</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato SIGNIFICATIVO per la società</b></p>
<b>Processo</b>	<p>NA per quanto attiene al servizio pubblico</p> <p>Nell'ambito interno si ritiene applicabile al processo di gestione delle risorse umane e delle attività di sponsorizzazione ed organizzazione di eventi</p>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Si ritiene non applicabile in quanto l'articolo fa riferimento al servizio pubblico che non è erogato dalla società

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	Si ritiene tuttavia applicabile come detto per la gestione delle risorse umane ed in particolare all'attività di assunzione ed alle attività di sponsorizzazione
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>Non applicabile per il pubblico servizio</b> <b>POCO SIGNIFICATIVO per il processo descritto</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Articolo 25 D.lgs. 231/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [ articolo modificato della L.190/2012 e L. 69/2015]
<b>Descrizione reato</b>	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da <u>tre a otto</u> anni.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	NON APPLICABILE per quanto concerne la gestione del pubblico servizio; Potrebbe tuttavia essere applicabile nell'ambito della gestione delle risorse umane e con particolare riferimento al processo di selezione e assunzione in cui la stessa potrebbe essere funzionale a favorire qualche parte esterna alle società stesse. Potrebbe tuttavia essere commesso anche in caso di attività di sponsorizzazione o organizzazione di eventi nel caso le stesse potrebbero essere funzionale a favorire qualche parte esterna alle società stesse.  <b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato SIGNIFICATIVO per la società</b>
<b>Processo</b>	NA per quanto attiene al servizio pubblico  Nell'ambito interno si ritiene applicabile al processo di gestione delle risorse umane e delle attività di sponsorizzazione ed organizzazione di eventi
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Si ritiene non applicabile in quanto l'articolo fa riferimento al servizio pubblico che non è erogato dalla società  Si ritiene tuttavia applicabile come detto per la gestione delle risorse umane ed in particolare all'attività di assunzione ed alle attività di sponsorizzazione
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>Non applicabile per il pubblico servizio</b> <b>POCO SIGNIFICATIVO per il processo descritto</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Articolo 25 D.lgs. 231/01</u></li> </ul>	
--	--

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L.69/2015]
<b>Descrizione reato</b>	Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	NON APPLICABILE per quanto concerne la gestione del pubblico servizio;
<b>Processo</b>	NA per quanto attiene al servizio pubblico
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Si ritiene non applicabile in quanto l'articolo fa riferimento al servizio pubblico che non è erogato dalla società
<b>Prevenzione:</b>	Non applicabile
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>Non applicabile per il pubblico servizio</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Articolo 25 D.lgs. 231/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Circostanze aggravanti art. 319 c.p.
<b>Descrizione reato</b>	La <u>pena</u> è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di <u>pubblici impieghi</u> o <u>stipendi</u> o <u>pensioni</u> o la stipulazione di <u>contratti</u> nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il <u>pubblico ufficiale</u> appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi[32quater]
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	VEDI PUNTI PRECEDENTI
<b>Processo</b>	VEDI PUNTI PRECEDENTI
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	VEDI PUNTI PRECEDENTI
<b>Prevenzione:</b>	VEDI PUNTI PRECEDENTI
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	VEDI PUNTI PRECEDENTI

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Articolo 25 D.lgs. 231/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) [articolo modificato dalla L.69/2015]
<b>Descrizione reato</b>	Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo <u>civile</u> , <u>penale</u> o <u>amministrativo</u> , si applica la <u>pena</u> della <u>reclusione</u> da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta <u>condanna</u> di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all' <u>ergastolo</u> , la pena è della reclusione da otto a venti anni

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>Processo</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Articolo 25 D.lgs. 231/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 320 c.p.
<b>Descrizione reato</b>	Le disposizioni degli artt. <u>318</u> e <u>319</u> si applicano anche all' <u>incaricato di un pubblico servizio</u>  In ogni caso, le <u>pene</u> sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [ <u>32 quater</u> ]
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>Processo</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Articolo 25 D.lgs. 231/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 190/2012 e modificata dalla L.69/2015]
<b>Descrizione reato</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.  Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>Processo</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 D.lgs. 231/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Peculato, concussione, induzione indebita, dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L.69/2015]
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque offre o <u>promette denaro</u> od altra <u>utilità</u> non dovuti ad un <u>pubblico ufficiale</u> o ad un <u>incaricato di un pubblico servizio</u> per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. <u>318</u>, ridotta di un terzo <sup>(2)</sup>.</p> <p>Se l'offerta o la promessa <sup>(3)</sup> è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a <u>omettere</u> o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un <u>atto contrario ai suoi doveri</u>, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. <u>319</u>, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri <sup>(4)</sup>.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che <u>sollecita</u> una promessa o <u>dazione</u> di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. <u>319</u> [32quater]</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	VEDI PUNTI PRECEDENTI
<b>Processo</b>	VEDI PUNTI PRECEDENTI
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	VEDI PUNTI PRECEDENTI
<b>Prevenzione:</b>	VEDI PUNTI PRECEDENTI
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	VEDI PUNTI PRECEDENTI

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 D.lgs. 231/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
<b>Descrizione reato</b>	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo <u>318</u> , nell'art. <u>319</u> , nell'art. <u>319 bis</u> , nell'articolo <u>319 ter</u> e nell'art. <u>320</u> in relazione alle suddette ipotesi degli artt. <u>318</u> e <u>319</u> , si applicano anche a chi <u>dà o promette</u> al <u>pubblico ufficiale</u> o all' <u>incaricato di un pubblico servizio</u> il <u>denaro</u> o altra <u>utilità</u> [32 quater]
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	VEDI PUNTI PRECEDENTI
<b>Processo</b>	VEDI PUNTI PRECEDENTI
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	VEDI PUNTI PRECEDENTI

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Prevenzione:</b>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>VEDI PUNTI PRECEDENTI</b>

5. **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. 350/2001 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE NUM. 409/2001 MODIFICATA DALLA LEGGE 99/2009 MODIFICATO DAL D.LGS. 125/2006]**

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Articolo 25 bis D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato previo concerto di monete falsificate articolo 453 c.p.
<b>Descrizione reato</b>	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 [c.p. 28, 29, 32] (1):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori (2);</li> <li>chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</li> <li>chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</li> <li>chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [c.p. 463] (3).</li> </ol> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Articolo 25 bis D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>
---



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

Descrizione dell'illecito amministrativo	Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
Descrizione reato	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro.
Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato	<b>NON APPLICABILE</b>
Processo	<b>NON APPLICABILE</b>
Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione	<b>NON APPLICABILE</b>
Prevenzione:	<b>NON APPLICABILE</b>
APPLICAZIONE e VALUTAZIONE in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
Descrizione dell'illecito amministrativo	Spendita e introduzione nello stato, senza concerto di monete falsificate art. 455 c.p.
Descrizione reato	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà
Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato	<b>NON APPLICABILE</b>
Processo	<b>NON APPLICABILE</b>
Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione	<b>NON APPLICABILE</b>
Prevenzione:	<b>NON APPLICABILE</b>
APPLICAZIONE e VALUTAZIONE in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
Descrizione dell'illecito amministrativo	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede articolo 457 c.p.
Descrizione reato	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.
Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato	il reato potrebbe commettersi nel caso in cui si ricevano pagamenti in contanti per attività di gestione rifiuti
Processo	Gestione amministrativa
Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione	<b>MINORE</b>
Prevenzione:	gestione del processo amministrativo attraverso transazioni tracciate

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>MINORE</b>
--	---------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati art. 459 c.p.
<b>Descrizione reato</b>	Le disposizioni degli articoli <u>453</u> , <u>455</u> e <u>457</u> si applicano anche alla contraffazione o alterazione di <u>valori di bollo</u> e alla introduzione nel territorio dello Stato [4 2], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.  Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque <u>contraffà</u> la <u>carta filigranata</u> che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero <u>acquista</u> , <u>detiene</u> o <u>aliena</u> tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da trecentonove euro a milletrentadue euro
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Descrizione reato</b>	Chiunque fabbrica, acquista, <u>detiene</u> o aliena filigrane, programmi e dati informatici o <u>strumenti destinati alla contraffazione o alterazione</u> di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Articolo 25 bis D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, <u>fa uso</u> di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo <u>457</u> , ridotta di un terzo
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	possono essere utilizzati valori bollati nell'ambito della predisposizione di documentazione autorizzatorie
<b>Processo</b>	Gestione documentazione autorizzatoria
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>
<b>Prevenzione:</b>	i valori bollati sono acquistati presso negozi autorizzati e vengono conservate specifiche ricevute e documentazioni contabili
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Articolo 25 bis D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni art. 473 c.p.
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali,</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	il reato si potrebbe commettere nel caso di utilizzo di immagini, foto o marchi coperti da copyright
<b>Processo</b>	Comunicazione – sito web
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>
<b>Prevenzione:</b>	utilizzo di immagini, foto o marchi free oppure acquisto di tali immagini da specifici fornitori
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi art. 474
<b>Descrizione reato</b>	<p>Fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

**6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS1, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 99/2009]**

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis1 D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Turbata libertà dell'industria o del commercio art. 513 c.p.
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque adopera <u>violenza sulle cose</u> ovvero <u>mezzi fraudolenti</u> per impedire o turbare l'esercizio di un' <u>industria</u> o di un <u>commercio</u> è punito, a <u>querela</u> della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave <u>reato</u> , con la <u>reclusione</u> fino a due anni e con la <u>multa</u> da centotré euro a milletrentadue euro.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis1 D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Illecita concorrenza con minaccia o violenza art. 513 bis c.p.
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque nell'esercizio di un' <u>attività commerciale, industriale o comunque produttiva</u> , compie <u>atti di concorrenza</u> con <u>violenza o minaccia</u> è punito con la <u>reclusione</u> da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis1 D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Frodi contro le industrie nazionali art. 514 c.p.
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con <u>nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati</u> , cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la <u>reclusione</u> da uno a cinque anni e con la <u>multa</u> non inferiore a cinquecentosedici euro.

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis1 D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Frode nell'esercizio del commercio art. 515 c.p.
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilaseicentacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotré euro
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis1 D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio (1) come genuine sostanze alimentari non genuine (2) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a millecinquecento euro.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre	<b>NON APPLICABILE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

*al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”*

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis1 D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis1 D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
<b>Descrizione reato</b>	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Articolo 25 bis1 D.Lgs. 23/01</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti agrolalimentari
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>NON APPLICABILE</b>

**7. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 61/2002; MODIFICATO L. N. 190/2012, DALLA L. 69/2015 E DAL D.LGS. 38/2017]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>False comunicazioni sociali art. 2621 codice civile</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	False comunicazioni sociali
<b>Descrizione reato</b>	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto a la società sono: attività “a rischio”:</p> <p>attività di redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali;</p> <p>In tale ambito, si configurano come operazioni “a rischio” le operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti, le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle risorse finanziarie della Società.</p> <p>Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organi apicali di governo societario (Amministratori, Direttore Generale);</li> <li>Amministrazione e Finanza.</li> </ul> <p>I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi, ad esempio, qualora un soggetto “apicale” richieda di effettuare iscrizioni in bilancio o valutazioni di voci di bilancio non corrette o non veritiere o effettui</p>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	comunicazioni sociali non corrispondenti al vero o ometta informazioni rilevanti o, ancora quando il medesimo soggetto “apicale” ignori, ad esempio, l’indicazione del responsabile del Servizio Amministrazione e Finanza circa la necessità di effettuare determinati accantonamenti o di modificare una valutazione di stima non rispondente al vero. Con riferimento alla commissione del reato da parte dei responsabili di funzione, si ricorda che – trattandosi di reato “proprio” – la condotta posta in essere dagli stessi deve essere consapevolmente condivisa dai soggetti “apicali” che, nel recepire il dato falso o non corretto, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale.
<b>Processo</b>	Gestione strategica Gestione contabile amministrativa
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	Può essere soggetto a questo tipo di reato il Servizio Finanziario nella registrazione dei dati contabili e nella redazione dei bilanci Possono inoltre essere soggetti gli organi di controllo (Collegio Sindacale e Revisori dei conti) nell’erogazione delle loro attività.  <b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato SIGNIFICATIVO per la società</b>
<b>Prevenzione:</b>	In ogni fase di lavoro del Servizio amministrazione va previsto che nessun operatore svolga un’attività integralmente in totale autonomia ma sia comunque soggetto a controllo da parte di altra;  CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l’applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>MINORE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell’illecito amministrativo</b>	Fatti di lieve entità
<b>Descrizione reato</b>	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo <u>2621</u> sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.  Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo <u>2621</u> riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	VEDI PUNTO PRECEDENTE
<b>Processo</b>	VEDI PUNTO PRECEDENTE

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>VEDI PUNTO PRECEDENTE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>VEDI PUNTO PRECEDENTE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>VEDI PUNTO PRECEDENTE</b>

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	<b>False comunicazioni sociali delle società quotate</b>
<b>Descrizione reato</b>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li> <li>2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</li> <li>3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</li> <li>4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</li> </ol> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Impedito controllo
<b>Descrizione reato</b>	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] <sup>(2)</sup> legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione] <sup>(2)</sup>, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa <sup>(1)</sup>.</p> <p>la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società, si rileva la previsione di cui al comma 2 dell'art. citato.</p> <p>Il reato, proprio, può essere commesso unicamente dagli amministratori o dal direttore generale, e la modalità di commissione è chiaramente evincibile dalla norma</p> <p>Si configurano come attività "a rischio" le attività e le condotte non corrette e non trasparenti tenuti dagli amministratori e dal Direttore Generale – anche tramite i propri collaboratori - in relazione alle attività di controllo spettanti per legge ai soci.</p> <p>Al fine di verificare la legittimità e correttezza dell'esercizio dell'attività sociale (ciò che potrà avvenire mediante l'occultamento della documentazione utile a rappresentare a livello aziendale la corretta applicazione di una qualche specifica normativa nell'ambito dell'attività sociale</p> <p>In ogni caso, più in generale la condotta riguarda le operazioni di registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa e le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle informazioni di impresa.</p>
<b>Processo</b>	Gestione strategica
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Il reato, proprio, può essere commesso unicamente dagli amministratori o dal direttore generale, e la modalità di commissione è chiaramente evincibile dalla norma</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

# **MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Indebita percezione di conferimenti
<b>Descrizione reato</b>	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>I reati sono reati "propri" che possono essere commessi unicamente dai soggetti espressamente indicati nella norma, fermo restando che gli stessi – ai fini della commissione del reato – possono incaricare soggetti terzi sottoposti alla loro direzione.</p> <p>Le attività a rischio consistono nelle attività preparatorie (relazioni ed informazioni), di tenuta delle assemblee ed esecutive delle delibere attinenti all'oggetto indicato dalla norma</p>
<b>Processo</b>	Gestione strategica
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Verifica dell'applicazione dello statuto – OdV</p> <p>Il reato, proprio, può essere commesso unicamente dagli amministratori o dal direttore generale, e la modalità di commissione è chiaramente evincibile dalla norma</p> <p align="center">il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</p>
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
<b>Descrizione reato</b>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Le attività a rischio consistono nella gestione contabile amministrativa finalizzata alla gestione e distribuzione di utili non effettivamente conseguiti
<b>Processo</b>	Gestione amministrativa
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Il reato, proprio, può essere commesso unicamente dagli amministratori o dal direttore generale, e la modalità di commissione è chiaramente evincibile dalla norma</p> <p align="center">il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</p>
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>POSO SIGNIFICATIVO</b>
---	---------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Gli amministratori che fuori dai casi consentiti dalla legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	CONSORZIO SOLCO CREMONA GESTISCE E PUÒ GESTIRE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE, ACQUISIZIONE DI QUOTE E/O DI RAMI DI AZIENDA CO LO SCOPO DI SVILUPPARE ATTIVITÀ COLLEGATE E CORRELATE CON LE PROPRIE E CON LO SCOPO DI AUMENTARE LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ
<b>Processo</b>	Gestione strategica
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Il reato può essere commesso unicamente dagli amministratori o dal direttore generale, e la modalità di commissione è chiaramente evincibile dalla norma</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>POSO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Come sopra
<b>Processo</b>	Come sopra
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	Il reato, proprio, può essere commesso unicamente dagli amministratori o dal direttore generale, e la modalità di commissione è chiaramente evincibile dalla norma  <b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b>
<b>Prevenzione:</b>	Controllo da parte degli organi preposti sugli investimenti CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Omesso comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Quanto alla società, le attività a rischio attengono, in una fase iniziale, alla procedura di formazione del capitale sociale, e nella fase successiva, le attività a rischio attengono alle operazioni preparatorie (valutazioni e relazioni di stima, relazioni ed informazioni), di tenuta delle assemblee e di esecuzione delle delibere attinenti all'oggetto indicato dalla norma.</p> <p>Le cessioni di partecipazioni e le trasformazioni societarie possono essere qualificate come potenziali attività a rischio il reato, proprio, può essere commesso unicamente dagli amministratori e dai soci conferenti o dal direttore generale, e la modalità di commissione è chiaramente evincibile dalla norma</p>
<b>Processo</b>	Gestione societaria
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Il reato, proprio, può essere commesso unicamente dagli amministratori o dal direttore generale, e la modalità di commissione è chiaramente evincibile dalla norma</p> <p align="center">il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</p>
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE IN ATTIVITÀ ORDINARIA</b>
<b>Processo</b>	/
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Si potrebbe applicare solo nel caso di liquidazione della società</p> <p align="center">il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</p>
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>MINORE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Relazione tra privati
<b>Processo</b>	Relazione tra privati
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>MINORE</b>
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>MINORE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Istigazione alle corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo <u>2635</u>, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per</p>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Come sopra
<b>Processo</b>	Come sopra
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	Come sopra
<b>Prevenzione:</b>	Come sopra
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	Come sopra

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Nell'ambito della società le attività a rischio possono essere quelle relative alla predisposizione di documentazione ai fini delle deliberazioni assembleari. L'attività a rischio potrebbe consistere nella presentazione, da parte degli Amministratori, di documentazione falsa o comunque alterata o incompleta al fine di indurre l'assemblea ad approvare una delibera su uno specifico argomento. Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori: <ul style="list-style-type: none"> <li>Organi apicali di governo societario (Amministratori);</li> </ul>
<b>Processo</b>	Gestione societaria
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	L'attività a rischio potrebbe consistere nella presentazione, da parte degli Amministratori, di documentazione falsa o comunque alterata o incompleta al fine di indurre l'assemblea ad approvare una delibera su uno specifico argomento.  il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>MINORE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	L'attività a rischio è quella relativa alla diffusione alla stampa- da parte di qualunque amministratore, dirigente o dipendente- di notizie false sulla situazione economico-finanziaria relativa alla società o inerenti alla gestione della società, tali da poter realizzare gli eventi chiaramente evincibili dalla norma
<b>Processo</b>	Come sopra
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	L'attività a rischio potrebbe consistere nella presentazione, da parte degli Amministratori (o del Direttore Generale), di documentazione falsa o comunque alterata o incompleta al fine di indurre l'assemblea ad approvare una delibera su uno specifico argomento.  il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Quanto alla società sono: attività "a rischio":  attività di redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali; le attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione e le condotte, tenute in relazione ai controlli previsti dalla legge e dal Modello, che siano idonee ad

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>ostacolare i controlli sull'esercizio attività sociale o sulla rappresentazione contabile della stessa.</p> <p>In tale ambito, si configurano come operazioni "a rischio" le operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti, le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle informazioni di impresa.</p> <p>Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organi apicali di governo societario</li> <li>• Servizio Amministrazione</li> </ul> <p>I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi, ad esempio, qualora un soggetto "apicale" effettui comunicazioni sociali non corrispondenti al vero o ometta informazioni rilevanti. Con riferimento alla commissione del reato da parte dei responsabili di funzione, si ricorda che – trattandosi di reato "proprio" – la condotta posta in essere dagli stessi deve essere consapevolmente condivisa dai soggetti "apicali".</p>
<b>Processo</b>	Gestione amministrativa
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>In tale ambito, si configurano come operazioni "a rischio" le operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti, le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle informazioni di impresa.</p> <p align="center">il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</p>
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>POCO SIGNIFICATIVO</b>

**8. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 7/2003;]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<i>/</i>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque <u>promuove, costituisce, organizza, dirige o</u> finanzia <u>associazioni</u> che si propongono il compimento di <u>atti di violenza</u> con finalità di <u>terrorismo</u> o di <u>eversione</u> dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni <sup>(2)</sup>.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, fuori dei casi di <u>concorso nel reato</u> o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli <u>270</u> e <u>270bis</u> è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	/

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270 quater c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo <u>270 bis</u> <sup>(2)</sup> , arruola <sup>(3)</sup> una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui l'articolo <u>270 bis</u> , e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	/

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo <u>270 bis</u> , addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo <u>270 sexies</u> .  Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Vedi sopra
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Sottrazione di beni o denari sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Vedi sopra
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	/

- Attentato per finalità terroristiche e di eversione (art. 280 c.p.)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, per finalità di <u>terrorismo</u> o di <u>eversione dell'ordine democratico</u>, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano <u>funzioni giudiziarie</u> o <u>penitenziarie</u> ovvero di <u>sicurezza pubblica</u> nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	/

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi (art. 280 c.p.)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, per finalità di <u>terrorismo</u> o di <u>eversione dell'ordine democratico</u>, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano <u>funzioni giudiziarie</u> o <u>penitenziarie</u> ovvero di <u>sicurezza pubblica</u> nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	/

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo <u>270 sexies</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. procurare a sé o ad altri materia radioattiva;</li> <li>2. crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</li> </ol> <p>E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo <u>270 sexies</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;</li> <li>2. utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</li> </ol> <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre	/

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

*al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”*

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, per finalità di <u>terrorismo</u> o di <u>eversione dell'ordine democratico</u>, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una <u>circostanza attenuante</u>, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se <u>concorrono</u> più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque <u>istiga</u> taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società

# MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Quando tre o più persone si associano <sup>(1)</sup> al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre	/

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

*al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”*

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una <u>banda armata</u> , coloro che la <u>promuovono</u> o <u>costituiscono</u> od <u>organizzano</u> , soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I <u>capi</u> o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vdi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, fuori dei casi di <u>concorso nel reato</u> o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente [308, 309].</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo e' punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena e' aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non puo' essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalita' di uso e' punito con le pene indicate nell'articolo precedente
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Sanzioni (L. 422/1989)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Descrizione reato</b>	Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	/

- Pentimento operoso (D.lgs. 625 del 1979 art. 5)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
<b>Descrizione reato</b>	Dopo l'art. 448 del codice penale è aggiunto il seguente: "Art. 448-bis - Casi di non punibilità. - Nei casi preveduti dagli articoli 422, 423, 428, 430, 432, 433, 434, 438 e 439, non sono punibili coloro che impediscono volontariamente l'evento a cui il fatto era diretto"
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	/

- Convenzione di New York (del 9 dicembre 1999 articolo 2)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:  a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</p> <p>2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.</p> <p>b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.</p> <p>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.</p> <p>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>5. Commette altresì reato chiunque:</p> <p>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</p> <p>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</p> <p>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</p> <p>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	/

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

**9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUARTER.1, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 7(2006)]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente <sup>(3)</sup>, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Processo</b>	Applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	/

**10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 228/2003 E MODIFICATO DALLA L. 199/2016]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o</p>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	REATO APPLICABILE AL SINGOLO – ESEMPIO POTREBBE ESSERE COMMESSO AD ESEMPIO TRATTENENDO I DOCUMENTI DI IDENTITÀ
<b>Processo</b>	REATO APPLICABILE AL SINGOLO
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Prostituzione minorile (art. 600 bis)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</li> <li>2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</li> </ol> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Non Applicabile in riferimento alla vigente legislazione in materia di lavoro</p> <p>È tuttavia applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società</p>
<b>Processo</b>	/
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	✓ CODICE ETICO
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Pornografia minorile (art. 600 ter)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</li> <li>2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</li> </ol>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	VEDI SOPRA
<b>Processo</b>	È tuttavia applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società, anche attraverso l'utilizzo del web
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	✓ CODICE ETICO
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	/

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo <u>600ter</u> , consapevolmente si procura o detiene <u>materiale pornografico</u> realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantanove euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	VEDI SOPRA
<b>Processo</b>	È tuttavia applicabile alle singole persone non strettamente legato al fatto di essere dipendenti della società
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	✓ CODICE ETICO
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	/

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo <sup>[2]</sup>.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale ;</li> <li>2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</li> </ol> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	REATO APPLICABILE AL SINGOLO — ESEMPIO POTREBBE ESSERE COMMESSO AD ESEMPIO TRATTENENDO I DOCUMENTI DI IDENTITÀ
<b>Processo</b>	REATO APPLICABILE AL SINGOLO
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	/
<b>Prevenzione:</b>	/
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</b>	/

**12. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 123/2007; MODIFICATO L. N. 3/2018]**

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	<p>(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</p> <p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 589 codice penale (Omicidio colposo)</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)</p> <p>1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (omissis)</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Gli obblighi relativi alle norme sulla sicurezza di cui al citato decreto si applicano, per quanto può specificamente rilevare ai fini del Decreto, nei luoghi di lavoro al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti con funzioni direttive, ma – deve ritenersi – anche alle strutture e/o figure interne aziendali e/o esterne che hanno ricevuto specifico incarico dagli stessi ai fini della gestione, applicazione e controllo delle norme, misure e procedure dettate in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.</p> <p>Pertanto, si ritiene che obbligati ad osservare le procedure e le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 siano, oltre al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i progettisti dei luoghi e posti di lavoro;</li><li>• gli installatori e montatori di impianti e macchinari;</li><li>• i soggetti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione organizzato dal datore di lavoro;</li><li>• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda (nominato dallo stesso datore);</li><li>• gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda (nominato dallo stesso datore);</li><li>• il rappresentante per la sicurezza a livello aziendale;</li><li>• il medico competente, nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dal D.Lgs 81/2008;</li><li>• i lavoratori incaricati dallo stesso datore di attuare le misure di prevenzione in particolari campi; i singoli lavoratori</li></ul> <p>I reati di cui si tratta vengono puniti anche ove cagionati da condotte omissive, ossia in tutti i casi in cui il soggetto interessato abbia omesso di porre in essere tutti gli</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi delle fattispecie previste, ossia sia incorso nella cosiddetta “colpa di organizzazione”, ossia abbia ommesso di porre in essere l’attività preventiva idonea ad evitare, secondo un criterio di diligente prevedibilità, il realizzarsi di infortuni sul lavoro.</p> <p>I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi da tali soggetti ove - naturalmente - non adempiano esattamente ed integralmente a tutti gli obblighi, funzioni e compiti previsti a loro carico dal D.Lgs 81/2008 ed ove non osservino le procedure e misure adottate a livello aziendale in materia di salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e ciò anche, ad esempio, ove detto inadempimento avvenga attraverso l’omissione di informazioni dovute, di alterazione di documenti necessari a livello aziendale a tali fini e di alterazione di documenti da presentare ad autorità di controllo in tale materia o attraverso la produzione di documenti falsi per far risultare rispettate le normative richiamate o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi.</p>
<b>Processo</b>	<p>Tutti i processi e le attività che abbiano un impatto in ambito sicurezza lavoro, ovvero in riferimento all’applicazione in Consorzio Solco del D.Lgs. 81/08; Il reato potrebbe essere commesso in caso di violazioni (intese come manomissioni / mancanze) nei sistemi di protezione, individuali e collettive; in caso di mancato rispetto delle procedure / istruzioni di sicurezza ed in tutti i casi di violazione delle norme antinfortunistiche</p>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato <b>MINORE</b> in considerazione del tipo di attività e dei rischi a cui i lavoratori sono soggetti</p>
<b>Prevenzione:</b>	<p>✓ misure di gestione previste dalla legislazione di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- medicina lavoro</li> <li>- formazione</li> <li>- valutazione rischi</li> <li>- gestione delle emergenze</li> </ul> <p>✓ CODICE ETICO</p>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l’applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<p>il livello di rischio, pur con le misure di prevenzione si ritiene di valutarlo <b>POCO SIGNIFICATIVO</b> in considerazione del tipo di attività e dei rischi a cui i lavoratori sono soggetti</p>

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

<b>Descrizione dell’illecito amministrativo</b>	<p>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (omissis)</p>
<b>Descrizione reato</b>	<p>Articolo 590 codice penale (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> <p>Articolo 583 codice penale (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <p>1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <p>2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <p>1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <p>2) la perdita di un senso;</p> <p>3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;</p> <p>4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Gli obblighi relativi alle norme sulla sicurezza di cui al citato decreto si applicano, per quanto può specificamente rilevare ai fini del Decreto, nei luoghi di lavoro al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti con funzioni direttive, ma – deve ritenersi – anche alle strutture e/o figure interne aziendali e/o esterne che</p>

# **MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>hanno ricevuto specifico incarico dagli stessi ai fini della gestione, applicazione e controllo delle norme, misure e procedure dettate in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.</p> <p>Pertanto, si ritiene che obbligati ad osservare le procedure e le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 siano, oltre al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i progettisti dei luoghi e posti di lavoro;</li> <li>• gli installatori e montatori di impianti e macchinari;</li> <li>• i soggetti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione organizzato dal datore di lavoro;</li> <li>• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda (nominato dallo stesso datore);</li> <li>• gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda (nominato dallo stesso datore);</li> <li>• il rappresentante per la sicurezza a livello aziendale;</li> <li>• il medico competente, nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dal D.Lgs 81/2008;</li> <li>• i lavoratori incaricati dallo stesso datore di attuare le misure di prevenzione in particolari campi; i singoli lavoratori</li> </ul> <p>I reati di cui si tratta vengono puniti anche ove cagionati da condotte omissive, ossia in tutti i casi in cui il soggetto interessato abbia ommesso di porre in essere tutti gli accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi delle fattispecie previste, ossia sia incorso nella cosiddetta “colpa di organizzazione”, ossia abbia ommesso di porre in essere l’attività preventiva idonea ad evitare, secondo un criterio di diligente prevedibilità, il realizzarsi di infortuni sul lavoro.</p> <p>I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi da tali soggetti ove - naturalmente - non adempiano esattamente ed integralmente a tutti gli obblighi, funzioni e compiti previsti a loro carico dal D.Lgs 81/2008 ed ove non osservino le procedure e misure adottate a livello aziendale in materia di salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e ciò anche, ad esempio, ove detto inadempimento avvenga attraverso l’omissione di informazioni dovute, di alterazione di documenti necessari a livello aziendale a tali fini e di alterazione di documenti da presentare ad autorità di controllo in tale materia o attraverso la produzione di documenti falsi per far risultare rispettate le normative richiamate o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi.</p>
<b>Processo</b>	<p>Tutti i processi e le attività che abbiano un impatto in ambito sicurezza lavoro, ovvero in riferimento all’applicazione in Consul del D.lgs. 81/08;</p> <p>Il reato potrebbe essere commesso in caso di violazioni (intese come manomissioni / mancanze) nei sistemi di protezione, individuali e collettive;</p> <p>in caso di mancato rispetto delle procedure / istruzioni di sicurezza ed in tutti i casi di violazione delle norme antinfortunistiche</p>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE in considerazione del tipo di attività e dei rischi a cui i lavoratori sono soggetti</b>
<b>Prevenzione:</b>	✓ misure di gestione previste dalla legislazione di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- medicina lavoro</li> <li>- formazione</li> <li>- valutazione rischi</li> <li>- gestione delle emergenze</li> </ul> ✓ CODICE ETICO
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>il livello di rischio, pur con le misure di prevenzione si ritiene di valutarlo POCO SIGNIFICATIVO in considerazione del tipo di attività e dei rischi a cui i lavoratori sono soggetti</b>

**13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 231/2007; MODIFICATO L. N.186/2014]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque <u>sostituisce</u> o trasferisce denaro, beni o altre <u>utilità</u> provenienti da <u>delitto</u> non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre <u>operazioni</u> , in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la <u>reclusione</u> da quattro a dodici anni e con la <u>multa</u> da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo <u>648</u>
<b>Descrizione reato</b>	Vedi sopra
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Nell'ambito della società le attività a rischio sono le attività con soggetti terzi.</p> <p>Si rilevano i contratti di acquisto o di vendita stipulati con i terzi, nonché le attività di gestione e reperimento delle risorse finanziarie quali transazioni finanziarie, gli investimenti e le sponsorizzazioni perfezionate con terzi.</p> <p>Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Amministrazione nella persona del soggetto che collabora con lo stesso, relativamente alle attività di reperimento e gestione delle risorse e dei mezzi finanziari</li> <li>• Servizio Acquisti, nella persona del soggetto responsabile, relativamente alla stipulazione e gestione di tutti i contratti con terzi</li> </ul> <p>Il reato potrebbe essere realizzato mediante acquisto di beni di consumo o di beni produttivi necessari per l'esercizio delle attività di impresa della società, ove provenienti da delitti di furto, con la consapevolezza anche eventuale, di tale provenienza</p>
<b>Processo</b>	Amministrazione – Acquisti – Vendita

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<p><b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b></p>	<p>Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.</p> <p>L’art. 648-bis c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o tra-sferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.</p> <p>Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.</p> <p>Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.</p> <p>Le operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.</p> <p>Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<p><b>Prevenzione:</b></p>	<p>CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)</p> <p>REGOLAMENTO INTERNO nella revisione corrente</p>
<p><b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l’applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</p>	<p><b>il livello di rischio, con l’applicazione delle misure di prevenzione resta valutato POCO SIGNIFICATIVO per la società</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u></li> </ul>	
<p><b>Descrizione dell’illecito amministrativo</b></p>	<p>Ricettazione</p>
<p><b>Descrizione reato</b></p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un <u>profitto</u>, acquista, riceve od <u>occulta</u> denaro o cose provenienti da un qualsiasi <u>delitto</u>, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare<sup>(2)</sup>, è punito con la <u>reclusione</u> da due ad otto anni e con la <u>multa</u> da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euroLa pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo <u>628</u>, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo <u>629</u>, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo <u>625</u>, primo comma, n. 7-bis); La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>particolare tenuità; Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è <u>imputabile</u> [85] o <u>non è punibile</u> [379, 649, 712] ovvero quando manchi una <u>condizione di procedibilità</u> riferita a tale delitto.</p>
<p><b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b></p>	<p>Nell'ambito della società le attività a rischio sono le attività con soggetti terzi.</p> <p>Si rilevano i contratti di acquisto o di vendita stipulati con i terzi, nonché le attività di gestione e reperimento delle risorse finanziarie quali transazioni finanziarie, gli investimenti e le sponsorizzazioni perfezionate con terzi.</p> <p>Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Amministrazione nella persona del soggetto che collabora con lo stesso, relativamente alle attività di reperimento e gestione delle risorse e dei mezzi finanziari</li> <li>• <i>Servizio Acquisti, nella persona del soggetto responsabile, relativamente alla stipulazione e gestione di tutti i contratti con terzi</i></li> </ul> <p>Il reato potrebbe essere realizzato mediante acquisto di beni di consumo o di beni produttivi necessari per l'esercizio delle attività di impresa della società, ove provenienti da delitti di furto, con la consapevolezza anche eventuale, di tale provenienza</p>
<b>Processo</b>	Amministrazione – Acquisti – Vendita
<p><b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b></p>	<p>Lo scopo dell'incriminazione del reato di ricettazione è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.</p> <p>L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o tra-sferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".</p> <p>Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.</p> <p>Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.</p> <p>Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.</p> <p>Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.</p> <p align="right"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	REGOLAMENTO INTERNO nella revisione corrente <b>il livello di rischio, con l'applicazione delle misure di prevenzione resta valutato POCO SIGNIFICATIVO per la società</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la <u>reclusione</u> da quattro a dodici anni e con la <u>multa</u> da cinquemila euro a venticinquemila euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Nell'ambito della società le attività a rischio sono le attività con soggetti terzi.</p> <p>Si rilevano i contratti di acquisto o di vendita stipulati con i terzi, nonché le attività di gestione e reperimento delle risorse finanziarie quali transazioni finanziarie, gli investimenti e le sponsorizzazioni perfezionate con terzi.</p> <p>Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio Amministrazione nella persona del soggetto che collabora con lo stesso, relativamente alle attività di reperimento e gestione delle risorse e dei mezzi finanziari</li> <li>Servizio Acquisti, nella persona del soggetto responsabile, relativamente alla stipulazione e gestione di tutti i contratti con terzi</li> </ul> <p>Il reato potrebbe essere realizzato mediante acquisto di beni di consumo o di beni produttivi necessari per l'esercizio delle attività di impresa della società, ove provenienti da delitti di furto, con la consapevolezza anche eventuale, di tale provenienza</p>
<b>Processo</b>	Amministrazione – Acquisti – Vendita
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.</p> <p>La clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.</p> <p>La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.</p> <p>Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.</p> <p>I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.</p> <p>Anche nell'art. 648-ter si rinvia all'ultimo co. dell'art. 648 c.p.</p> <p>Attività aziendali a rischio</p> <p>Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:</p> <p>1. attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;</p> <p>Vedere colonna delle attività a rischio per il dettaglio.</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<p><b>Prevenzione:</b></p>	<p>CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)</p> <p>Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE) 53 .</p> <p>Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.</p> <p>Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie</p> <p>Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.</p> <p>Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.</p> <p>Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli anticiclaggio.</p> <p align="center">REGOLAMENTO INTERNO nella revisione corrente</p>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<p align="center"><b>il livello di rischio, con l'applicazione delle misure di prevenzione resta valutato POCO SIGNIFICATIVO per la società</b></p>

- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Descrizione dell'illecito amministrativo	Autoriciclaggio
<b>Descrizione reato</b>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo <u>648</u>.</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<p><b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b></p>	<p>Nell'ambito della società le attività a rischio sono le attività con soggetti terzi.</p> <p>Si rilevano i contratti di acquisto o di vendita stipulati con i terzi, nonché le attività di gestione e reperimento delle risorse finanziarie quali transazioni finanziarie, gli investimenti e le sponsorizzazioni perfezionate con terzi.</p> <p>Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Amministrazione nella persona del soggetto che collabora con lo stesso, relativamente alle attività di reperimento e gestione delle risorse e dei mezzi finanziari</li> <li>• Servizio Acquisti, nella persona del soggetto responsabile, relativamente alla stipulazione e gestione di tutti i contratti con terzi</li> </ul> <p>Il reato potrebbe essere realizzato mediante acquisto di beni di consumo o di beni produttivi necessari per l'esercizio delle attività di impresa della società, ove provenienti da delitti di furto, con la consapevolezza anche eventuale, di tale provenienza</p>
<p><b>Processo</b></p>	<p align="center"><b>Amministrazione – Acquisti – Vendita</b></p>
<p><b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b></p>	<p>Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.</p> <p>L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o tra-sferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.</p> <p>Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.</p> <p>Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.</p> <p>Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.</p> <p>Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società</b></p>
<p><b>Prevenzione:</b></p>	<p>CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)</p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO INTERNO nella revisione corrente</b></p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

**APPLICAZIONE e VALUTAZIONE** in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – **RISCHIO a "caldo"**

il livello di rischio, con l'applicazione delle misure di prevenzione resta valutato **POCO SIGNIFICATIVO** per la società

**14. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVES D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DA L. N.99/2009]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]<sup>(1)</sup></p> <p>f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente</p>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>In relazione alla società le attività a rischio sono tutte quelle che implicano l'utilizzo di elaboratori elettronici, dei relativi programmi software e banche dati.</p> <p>Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma e posso essere potenzialmente poste in essere da tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori che utilizzano elaboratori elettronici, i relativi programmi software e banche dati. Tuttavia, le condotte richiamate dall'articolo non sembrano potersi riferire alle attività proprie delle società del gruppo, ma ad autonome iniziative personali dei soggetti sopra indicati.</p>
<b>Processo</b>	<p>In relazione alla società le attività a rischio sono tutte quelle che implicano l'utilizzo di elaboratori elettronici, dei relativi programmi software e banche dati.</p> <p>Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma e posso essere potenzialmente poste in essere da tutti gli amministratori, dirigenti, lavoratori e collaboratori che utilizzano elaboratori elettronici, i relativi programmi software e banche dati.</p>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>gestione delle licenze software;</p> <p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	<p>CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)</p> <p>REGOLAMENTO INTERNO nella revisione corrente</p>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<p align="center"><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato POCO SIGNIFICATIVO</b></p>

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

Descrizione dell'illecito amministrativo	Vedi sopra
Descrizione reato	<p>Salvo quanto previsto dall'art. <u>171 bis</u> e dall'art. <u>171 ter</u>, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]</p> <p>f) in violazione dell'art. <u>79</u> ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo <u>68</u> comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.</p>

# **MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	IL REATO PUÒ ESSERE COMMESSO DALLA SINGOLA PERSONA, ANCHE ATTRAVERSO PUBBLICAZIONI SU PIATTAFORMA E SOCIAL NETWORKS
<b>Processo</b>	NON APPLICABILE
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	NON APPLICABILE
<b>Prevenzione:</b>	NON APPLICABILE
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	NON APPLICABILE

<ul style="list-style-type: none"> <li>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	IL REATO PUÒ ESSERE COMMESSO DALLA SINGOLA PERSONA, NEL CASO DI DUPLICAZIONE O COPIA PER LA VENDITA DI PROGRAMMI E SOFTWARE AZIENDALI E NON
<b>Processo</b>	NON APPLICABILE
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	NON APPLICABILE
<b>Prevenzione:</b>	in azienda sono applicate le misura di protezione e prevenzione secondo quanto previsto dal GDPR
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	NON APPLICABILE

<ul style="list-style-type: none"> <li>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)</li> </ul>	
---	--

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli <u>64 quinquies</u> e <u>64 sexies</u> , ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli <u>102 bis</u> e <u>102 ter</u> , ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	IL REATO PUÒ ESSERE COMMESSO DALLA SINGOLA PERSONA, NEL CASO DI DUPLICAZIONE O COPIA DI BANCHE DATI ED IN GENERALE DI DATI
<b>Processo</b>	NON APPLICABILE
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	NON APPLICABILE
<b>Prevenzione:</b>	in azienda sono applicate le misure di protezione e prevenzione secondo quanto previsto dal GDPR
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	NON APPLICABILE

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

	<p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. <u>102 quater</u> ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo <u>102 quinquies</u>, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p>
--	---

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>IL REATO PUÒ ESSERE COMMESSO DALLA SINGOLA PERSONA, NEL CASO DI DUPLICAZIONE O COPIA PER LA VENDITA DI PROGRAMMI E SOFTWARE AZIENDALI E NON</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	in azienda sono applicate le misure di protezione e prevenzione secondo quanto previsto dal GDPR
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

**15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 116/2009]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Potrebbe essere applicabile in caso di procedimento per tutti i soggetti – tutti i soggetti potrebbero essere indotti a rendere dichiarazioni non vere alle autorità per interesse proprio o di terzi
<b>Processo</b>	Le attività a rischio possono potenzialmente interessare la società laddove le stesse (tramite i propri organi apicali, i responsabili di funzione o i responsabili della sicurezza), o laddove i soggetti esecutori dei lavori a qualsiasi titolo siano chiamati a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria. Le modalità di commissione del reato sono chiaramente evincibili dalla norma
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Potrebbe essere applicabile in caso di procedimento per tutti i soggetti  il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato MINORE per la società
<b>Prevenzione:</b>	CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)  REGOLAMENTO INTERNO nella revisione corrente
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	il livello di rischio, pur con le misure di prevenzione si ritiene di valutarlo POCO SIGNIFICATIVO

**16. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 121/2011, MODIFICATO DALLA L. N. 68/2015, MODIFICATO DAL D.LGS. N. 21/2018]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Articolo 452 bis Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) - Inquinamento ambientale
<b>Descrizione reato</b>	E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li> </ul> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Consorzio Solco Cremona data la sua attività produce, a livello ambientale rifiuti legati principalmente ad attività di ufficio ovvero carta, toner delle stampanti, plastica, RAEE;</p> <p>tutti i rifiuti sono gestiti con smaltitori autorizzati e/o con il servizio di smaltimento comunale; ove previsto sono presenti formulari e documentazione accompagnatoria dei rifiuti stessi;</p> <p>l'insediamento è autorizzato dal punto di vista dell'allacciamento dell'acqua, non produce scarichi di acque reflue o di processo, non produce emissioni in atmosfera;</p> <p>sono presenti emissioni generate dalle vetture utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti tenuto conto del progressivo passaggio all'alimentazione elettrica delle vetture stesse da parte della società;</p>
<b>Processo</b>	<p>Il rischio di inquinamento ambientale è presente in generale nell'attività svolta seppur con caratteristiche di inquinamento molto limitate e descritte al punto precedente</p>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p><b>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato POCO SIGNIFICATIVO in considerazione del tipo di attività e dei rischi a cui i lavoratori sono soggetti</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'azienda ottempera alle indicazioni del D.lgs. 152/06 per quanto di competenza;</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Formazione al personale</li> <li>✓ Policy per la gestione dell'impatto ambientale</li> <li>✓</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<p><b>il livello di rischio, pur con le misure di prevenzione si ritiene di valutarlo POCO SIGNIFICATIVO in considerazione del tipo di attività e dei rischi a cui i lavoratori sono soggetti</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	<p>Articolo 452 quater Codice penale - (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) - Disastro ambientale</p>
<b>Descrizione reato</b>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo <u>434</u>, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</li> <li>l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</li> </ul>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</li> </ul> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Consorzio Solco Cremona data la sua attività produce, a livello ambientale rifiuti legati principalmente ad attività di ufficio ovvero carta, toner delle stampanti, plastica, RAEE;</p> <p>tutti i rifiuti sono gestiti con smaltitori autorizzati e/o con il servizio di smaltimento comunale; ove previsto sono presenti formulari e documentazione accompagnatoria dei rifiuti stessi;</p> <p>l'insediamento è autorizzato dal punto di vista dell'allacciamento dell'acqua, non produce scarichi di acque reflue o di processo, non produce emissioni in atmosfera;</p> <p>sono presenti emissioni generate dalle vetture utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti tenuto conto del progressivo passaggio all'alimentazione elettrica delle vetture stesse da parte della società;</p>
<b>Processo</b>	<p>Il rischio di inquinamento ambientale è presente in generale nell'attività svolta seppur con caratteristiche di inquinamento molto limitate e descritte al punto precedente</p>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato POCO SIGNIFICATIVO in considerazione del tipo di attività e dei rischi a cui i lavoratori sono soggetti</p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'azienda ottempera alle indicazioni del D.lgs. 152/06 per quanto di competenza;</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Formazione al personale</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<p>il livello di rischio, pur con le misure di prevenzione si ritiene di valutarlo POCO SIGNIFICATIVO in considerazione del tipo di attività e dei rischi a cui i lavoratori sono soggetti</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	<p>Articolo 452 quinquies Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) Delitti colposi contro l'ambiente</p>
<b>Descrizione reato</b>	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>Consorzio Solco Cremona data la sua attività produce, a livello ambientale rifiuti legati principalmente ad attività di ufficio ovvero carta, toner delle stampanti, plastica, RAEE;</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	tutti i rifiuti sono gestiti con smaltitori autorizzati e/o con il servizio di smaltimento comunale; ove previsto sono presenti formulari e documentazione accompagnatoria dei rifiuti stessi; l'insediamento è autorizzato dal punto di vista dell'allacciamento dell'acqua, non produce scarichi di acque reflue o di processo, non produce emissioni in atmosfera; sono presenti emissioni generate dalle vetture utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti tenuto conto del progressivo passaggio all'alimentazione elettrica delle vetture stesse da parte della società;
<b>Processo</b>	Il rischio di inquinamento ambientale è presente in generale nell'attività svolta seppur con caratteristiche di inquinamento molto limitate e descritte al punto precedente
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	il livello di rischio, senza misure di prevenzione è valutato POCO SIGNIFICATIVO in considerazione del tipo di attività e dei rischi a cui i lavoratori sono soggetti
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'azienda ottempera alle indicazioni del D.lgs. 152/06 per quanto di competenza;</li> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Formazione al personale</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	il livello di rischio, pur con le misure di prevenzione si ritiene di valutarlo POCO SIGNIFICATIVO in considerazione del tipo di attività e dei rischi a cui i lavoratori sono soggetti

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Articolo 452 sexies Codice penale - (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
<b>Descrizione reato</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>• di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li> </ul> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>NON APPLICABILE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li>Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Articolo 452 octies Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) - Circostanze aggravanti
<b>Descrizione reato</b>	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo <u>416</u> è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo <u>416</u> sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo <u>416 bis</u> è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo <u>416 bis</u> sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Si rimanda i punti precedenti
<b>Processo</b>	Si rimanda i punti precedenti
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Si rimanda i punti precedenti
<b>Prevenzione:</b>	Si rimanda i punti precedenti
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	Si rimanda i punti precedenti

<ul style="list-style-type: none"> <li>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Art. 727-bis codice penale (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
<b>Descrizione reato</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	NON APPLICABILE
<b>Processo</b>	NON APPLICABILE

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - Art. 733-bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
<b>Descrizione reato</b>	1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».                     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.                     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Il reato si ritiene NON APPLICABILE nell'attuale parco clienti, potrebbe applicarsi nel caso in cui l'azienda dovesse effettuare attività e servizi in area protette
<b>Processo</b>	NON APPLICABILE
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	NON APPLICABILE
<b>Prevenzione:</b>	NON APPLICABILE
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>PRIMA DELL'ESECUZIONE DI SERVIZI IN AREE PROTETTE SARÀ VALUTATA L'APPLICAZIONE DEL REATO</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Legge 150/1992
<b>Descrizione reato</b>	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aereomobili</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Reati di natura ambientale - Acque reflue / scarichi
<b>Descrizione reato</b>	Art. 137 D.Lgs. 152/2006
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<p>1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro <sup>(413)</sup>.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
<b>Descrizione reato</b>	<p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. - omissis.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. – omissis
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Bonifica siti (l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Art. 257 D.Lgs. 152/2006
<b>Descrizione reato</b>	<p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.lgs. 152/2006)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Traffico illecito di rifiuto
<b>Descrizione reato</b>	<p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. omissis</p>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006)</u></li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
<b>Descrizione reato</b>	Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Il rischio è legato alla necessità della tracciabilità dei rifiuti oltre che alla comunicazione del MUD annuale presso la CCIAA, ove necessario
<b>Processo</b>	Tutti i processi di gestione dei rifiuti in accordo con la normativa vigente, per quanto applicabile
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>Il rischio si ritiene POCO SIGNIFICATIVO</b>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO</li> <li>✓ Policy di gestione ambientale</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>il livello di rischio anche con le misure di prevenzione viene valutato TRASCURABILE in considerazione del tipo di attività e di quanto descritto ai punti precedenti</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Articolo 452 quaterdecies Codice penale - (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli <u>28</u>, <u>30</u>, <u>32 bis</u> e <u>32 ter</u>, con la limitazione di cui all'articolo <u>33</u>.</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo <u>444</u> del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
<b>Descrizione reato</b>	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006  <i>(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</i></p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. omissis. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati <u>(920)</u>.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

- Sanzioni (reati ambientali) – D.lgs. 152/2006 – articolo 279

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
<b>Descrizione reato</b>	<p>Art. 279 D.Lgs. 152/2006 (<b>Sanzioni</b>)</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>Vedi punti precedenti</b>
<b>Processo</b>	<b>Vedi punti precedenti</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>Vedi punti precedenti</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>Vedi punti precedenti</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>Vedi punti precedenti</b>

- Inquinamento doloso provocato da navi

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	D.lgs. 202/2007 articolo 8 inquinamento doloso
<b>Descrizione reato</b>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Inquinamento colposo provocato da navi</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	D.lgs. 202/2007 articolo 9 inquinamento colposo
<b>Descrizione reato</b>	<p><b>9. Inquinamento colposo.</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/1993 articolo 3)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
<b>Descrizione reato</b>	<p><i>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.</i></p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione</p>

	<p>delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al <a href="#">regolamento (CE) n. 3093/94</a>.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal <a href="#">regolamento (CE) n. 3093/94</a>.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al <a href="#">regolamento (CE) n. 3093/94</a>, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del <a href="#">regolamento (CE) n. 3093/94</a>, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)] <sup>(3)</sup>.</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del <a href="#">regolamento (CE) n. 3093/94</a>, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca</p>
--	---

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito <sup>(4)</sup> .
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Presso l'insediamento delle società sono installati ed utilizzati macchine per il condizionamento dei locali in cui è presente gas per la refrigerazione; Si rimanda alla gestione FGAS
<b>Processo</b>	Non è impiegata gas lesivo nei processi erogativi dell'azienda, l'unico impiego è correlato alla climatizzazione di alcuni locali
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>Il rischio si ritiene POCO SIGNIFICATIVO</b>
<b>Prevenzione:</b>	L'azienda dispone di tutte le necessarie autorizzazioni ✓ l'azienda ha in essere la gestione del FGAS come previsto dalla normativa vigente ✓ CODICE ETICO ✓ Policy ambientali
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>il livello di rischio anche con le misure di prevenzione viene valutato POCO SIGNIFICATIVO</b>

**17. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUEDECIES D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 109/2012; MODIFICATO L. N.161/2017]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	D.lgs. 286//98 art. 12
<b>Descrizione reato</b>	<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</li> <li>la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</li> <li>gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</li> </ol> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>1. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>2. sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Assunzione e/o impiego di lavoratori – anche facenti parte di cooperative
<b>Processo</b>	Tutti i processi dell'azienda
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<p>Il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui si faccia ricorso a lavoratori irregolari ovvero non in possesso del regolare permesso o documentazione di soggiorno</p> <p><b>Il rischio si ritiene POCO SIGNIFICATIVO</b></p>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)</li> <li>✓ REGOLAMENTO INTERNO nella revisione corrente</li> <li>✓ Procedure di assunzione in riferimento alla vigente normativa</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>Il rischio si ritiene TRASCURABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	D.lgs. 286/98 art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
<b>Descrizione reato</b>	<p><b>[I]</b> In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</p> <p><b>[II]</b> Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede</p>

	<p>legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> <p>a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;</p> <p>b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;</p> <p>c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;</p> <p>d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.</p> <p><b>[III]</b> Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.</p> <p><b>[IV]</b> Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.</p> <p><b>[V]</b> Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.</p>
--	---



	<p><b>[V-Bis]</b> Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <p>a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;</p> <p>c) reato previsto dal comma 12.</p> <p><b>[V-Ter]</b> Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.</p> <p><b>[VI]</b> Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.</p> <p><b>[VII]</b> [Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto] Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109..</p> <p><b>[IIX]</b> Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.</p> <p><b>[IX]</b> Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque</p>
--	---

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale (208).

**[X]** Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

**[XI]** La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

**[XI-Bis]** Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

**[XII]** Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

**[comma XII-Bis]** Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:  
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;  
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non

	<p>lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (II)</p> <p><b>[XII-Ter]</b> Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. (II)</p> <p><b>[XII-Quater]</b> Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.(III)</p> <p><b>[XII-Quinquies]</b> Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. (III)</p> <p><b>[XIII]</b> Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> <p><b>[XIV]</b> Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.</p> <p><b>[XV]</b> I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.</p> <p><b>[XVI]</b> Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione</p>
--	---

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Assunzione e/o impiego di lavoratori – anche facenti parte di eventuali cooperative
<b>Processo</b>	Tutti i processi dell'azienda
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui si faccia ricorso a lavoratori irregolari ovvero non in possesso del regolare permesso o documentazione di soggiorno <b>Il rischio si ritiene POCO SIGNIFICATIVO</b>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)</li> <li>✓ REGOLAMENTO INTERNO nella revisione corrente</li> <li>✓ Procedure di assunzione in riferimento alla vigente normativa</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>Il rischio si ritiene POCO SIGNIFICATIVO</b>

**18. RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 167/2017; MODIFICATO L. N.21/2018]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 3 comma 3 bis della legge 654/1975 articolo abrogato dal D.lgs. 21/2018 e sostituita dall'art. 604 bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Art. 25 terdecies D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 167/2017; modificato L. n.21/2018]
<b>Descrizione reato</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>1 a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>2 b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Assunzione e/o impiego di lavoratori
<b>Processo</b>	Tutti i processi dell'azienda
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui vi siano lavoratori stranieri e/o di etnie diverse e/o di fede religiosa diversa da quella professata dalla direzione o da altre persone dell'organizzazione <b>Il rischio si ritiene TRASURABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)</li> <li>✓ REGOLAMENTO INTERNO nella revisione corrente</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>Il rischio si ritiene TRASCURABILE</b>

- Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Art. 25 terdecies D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 167/2017; modificato L. n.21/2018]
<b>Descrizione reato</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>3 con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>4 con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	Assunzione e/o impiego di lavoratori

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Processo</b>	Tutti i processi dell'azienda
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	Il reato potrebbe essere commesso nel caso in cui vi siano lavoratori stranieri e/o di etnie diverse e/o di fede religiosa diversa da quella professata dalla direzione o da altre persone dell'organizzazione <b>Il rischio si ritiene TRASURABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CODICE ETICO e procedure di gestione del processo (vedi elenco specifico allegato al presente)</li> <li>✓ REGOLAMENTO INTERNO nella revisione corrente</li> </ul>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>Il rischio si ritiene TRASCURABILE</b>

**19. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N.9/2013)**  
**[COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque corrompe o <u>adultera</u> <u>acque</u> o <u>sostanze destinate all'alimentazione</u> , prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla <u>salute pubblica</u> , è punito con la <u>reclusione</u> da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi <u>contraffà</u> , in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al <u>commercio</u> . La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte <u>sostanze medicinali</u> [442, 443, 448, 452 2]
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque, senza essere concorso nei reati <u>preveduti</u> dai tre articoli precedenti, detiene per il <u>commercio</u> , pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo <u>acque</u> , sostanze o cose che sono state da altri <u>avvelenate</u> , corrotte, <u>adulterate</u> o <u>contraffatte</u> , in modo pericoloso alla <u>salute pubblica</u> , soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [448, 452 2, 516]
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque detiene per il <u>commercio</u> , pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo <u>sostanze destinate all'alimentazione</u> , non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la <u>reclusione</u> da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati <sup>(4)</sup>.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
---	------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 [c.p. 4], chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 [c.p.p. 31].</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater].</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a "caldo"</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, nell'esercizio di una <u>attività commerciale</u>, ovvero in uno <u>spaccio aperto al pubblico</u>, consegna all'acquirente una <u>cosa mobile</u> per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave <u>delitto</u> [440-445, 455-459], con la <u>reclusione</u> fino a due anni o con la <u>multa</u> fino a duemilasestantacinque euro.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>



**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la <u>reclusione</u> fino a sei mesi o con la <u>multa</u> fino a milletrentadue euro.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con <u>nomi</u> , <u>marchi</u> o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come <u>reato</u> da altra disposizione di legge, con la <u>reclusione</u> fino a due anni e con la <u>multa</u> fino a ventimila euro
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA  
REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli <u>474 bis</u>, <u>474 ter</u>, secondo comma, e <u>517 bis</u>, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a “caldo”</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

**20. REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DEGLI ENTI I SEGUENTI REATI SE COMMESSI IN MODALITÀ TRANSNAZIONALE]**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</li> <li>2. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>3. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>4. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</li> <li>5. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</li> </ol> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</li> <li>2. sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</li> </ol> <p>.....omissis.....</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Descrizione dell'illecito amministrativo	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall' <u>articolo 73</u> , chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. <i>(modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 50/11 - ndr)</i>  2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.  3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.  4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla <u>lettera e) del comma 1 dell'articolo 80</u> .  6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal <u>comma 5 dell'articolo 73</u> , si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.  8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>NON APPLICABILE</b>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Vedi sopra
<b>Descrizione reato</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Favoreggiamento personale
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO “a freddo” ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – <b>RISCHIO a “caldo”</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> </ul>	
<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Associazione per delinquere
<b>Descrizione reato</b>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	<p>applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> <i>in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"</i>	<b>NON APPLICABILE</b>

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

<b>Descrizione dell'illecito amministrativo</b>	Associazione di tipo mafioso
<b>Descrizione reato</b>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo</p>

**MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E S.M.I.**

MOG 231 PARTE SPECIALE – ANALISI RISCHI REATI – CONSORZIO SOLCO CREMONA

REVISIONE 3 DEL 15 MAGGIO 2019

	sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
<b>Analisi attività ed aree aziendali a rischio e possibili modalità di commissione del reato</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Processo</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Note / esempi e valutazione del RISCHIO "a freddo" ovvero senza misure di prevenzione</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>Prevenzione:</b>	<b>NON APPLICABILE</b>
<b>APPLICAZIONE e VALUTAZIONE</b> in questa colonna viene indicata, l'applicabilità e, se del caso la motivazione oltre al livello di rischio stimato a seguito delle misure di protezione – RISCHIO a "caldo"	<b>NON APPLICABILE</b>

**GESTIONE DELLE REVISIONI DEL MODELLO**

Rev.	Data	Natura della modifica
3	15/05/2019	Revisione per aggiornamento legislativo – aggiornamento catalogo reati e conseguente aggiornamento delle valutazioni dei rischi-reati